



50972-19

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

|                          |                |                        |
|--------------------------|----------------|------------------------|
| MARIASTEFANIA DI TOMASSI | - Presidente - | Sent. n. sez. 727/2019 |
| VINCENZO SIANI           |                | UP - 25/06/2019        |
| FRANCESCO ALIFFI         |                | R.G.N. 46364/2018      |
| ANTONIO CAIRO            | - Relatore -   |                        |
| CARLO RENOLDI            |                |                        |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

CHIANCHIANO FABIO nato a PALERMO il 14/03/1965

BIONDO STEFANO nato a PALERMO il 14/02/1962

SGARLATA ROSARIO nato a PALERMO il 22/08/1968

VIVIANO CLAUDIO nato a PALERMO il 11/03/1974

avverso la sentenza del 03/05/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIO MARIA STEFANO PINELLI

che ha concluso chiedendo

~~Il P.G. conclude chiedendo~~ il rigetto per tutti i ricorsi.

udito il difensore:

L'avvocato ACCORRETTI VALERIO VIANELLO del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell'avvocato CLEMENTI MARCO del foro di PALERMO giusta nomina depositata all'odierna udienza in difesa di SGARLATA ROSARIO conclude insistendo

1

nell'accoglimento del ricorso e anche in qualità di sostituto processuale dell'avvocato GALLO ELENA ROBERTA ADRIANA del foro di PALERMO nomina dichiarata oralmente in udienza, in difesa di VIVIANO CLAUDIO conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

L'avvocato DI CESARE GIUSEPPE del foro di PALERMO in difesa di CHIANCHIANO FABIO conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.

L'avvocato BONSIGNORE RAFFAELE del foro di PALERMO in difesa di CHIANCHIANO FABIO conclude chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e insiste nell'accoglimento.

la Corte alle ore 12,20 sospende momentaneamente l'udienza.  
alle ore 12,30 riprende l'udienza udienza.

L'avvocato GARGANO ANTONIO del foro di PALERMO in difesa di BIONDO STEFANO conclude insistendo nell'accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso.

L'avvocato BONSIGNORE RAFFAELE del foro di PALERMO in qualità di sostituto processuale dell'avvocato MONDELLO SALVINO del foro di ROMA in difesa di BIONDO STEFANO conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

li

1 bis

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo il 16/9/2016, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, dichiarava Chianchiano Fabio e Biondo Stefano colpevoli dei reati ascritti e, ritenuta la continuazione, unificati i fatti sotto la più grave imputazione di cui al capo A della rubrica, relativa all'omicidio di Mazzè Franco, con la contestata recidiva, concessa la diminuzione del rito ad entrambi, li condannava alla pena di anni trenta di reclusione ciascuno, oltre alle pene accessorie e alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni tre.

Dichiarava altresì colpevoli Sgarlata Rosario e Viviano Claudio del delitto di favoreggiamento personale e condannava, con la diminuzione del rito, il primo alla pena di anni due di reclusione e il secondo alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione.

1.1. La Corte d'assise d'appello di Palermo, in parziale riforma della decisione impugnata, il 3 maggio 2018, assolveva Biondo Stefano dal delitto di cui al capo B della rubrica - relativo alla detenzione di una pistola calibro 9 x 19, arma da guerra, con formula del non aver commesso il fatto - e, confermata, nel resto, la condanna, riduceva le pene inflitte ad anni venti di reclusione, per Chianchiano Fabio e ad anni sedici di reclusione, per Biondo Stefano, previa esclusione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale della premeditazione e dei futili motivi, oltre che della recidiva per il solo Biondo.

1.2. Si procedeva per l'omicidio di Mazzè Franco, delitto commesso il 29 marzo 2015 e per i connessi fatti di porto e detenzione di arma corta, calibro 9 x 19 *parabellum*, oltre che per il reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma, per avere esplosi almeno cinque colpi d'arma da fuoco contro l'abitazione di Moceo Michele, tanto che uno dei proiettili era penetrato all'interno della casa, nella camera ove si trovava la bambina dell'anzidetto Moceo (capo d).

La responsabilità di Sgarlata e di Viviano era stata ritenuta per quanto ciascuno di costoro aveva dichiarato alla polizia giudiziaria il 17/10/2015, su ciò che aveva avuto modo di osservare, in occasione dell'esecuzione dell'omicidio, dichiarazioni che erano state ritenute reticenti e non veridiche.

1.3. Mazzè Franco, era stato attinto da tre colpi d'arma da fuoco, che lo avevano colpito al capo. Due erano stati esplosi da distanza ravvicinata. I proiettili erano del calibro 9x19 *parabellum* e uno di essi si era incastonato in un intero bossolo 7,65 e si era conficcato nella parte destra del collo della vittima. Altri otto bossoli del calibro anzidetto (9x19) erano stati rinvenuti sulla scena del delitto e un'altra cartuccia, inesplosa, del calibro 7,65, era stata, al pari, reperita *in loco*. Le cartucce calibro 7,65 provenivano dalla stessa arma; così i colpi 9x19 *parabellum* erano stati egualmente esplosi da un'unica pistola che era quella che aveva sparato anche contro l'abitazione di Moceo.

Chianchiano Fabio, interrogato, ammetteva di aver sparato; affermava d'averlo fatto da solo e per rispondere al fuoco che, contro di lui, aveva già aperto Mazzé Franco.

Tra i due esistevano vecchi rancori.

Si collegavano anche ad una relazione sentimentale che, durante lo stato di detenzione di Mazzé, Chianchiano aveva intrapreso con la compagna del primo, donna che l'anzidetto Chianchiano aveva successivamente sposato.

Quella mattina si era verificato uno scontro fisico tra Mazzé Vincenzo e Chianchiano presso il bar "barbara" in Palermo; era seguita una reazione di Mazzé Franco che si era portato presso un centro scommesse nella titolarità di un amico di Chianchiano. Il primo aveva duramente colpito il titolare, per sapere dove fosse Chianchiano, anticipando che lo avrebbe ucciso.

La Corte d'assise d'appello escludeva la sussistenza delle condizioni per configurare la legittima difesa e un eventuale eccesso colposo nella scriminante, ipotesi, al pari, invocata.

Osservava che gli elementi a conforto della tesi d'accusa, che inducevano ad escludere la causa di giustificazione erano rappresentati dal mancato rinvenimento della pistola e dalla irragionevolezza di una tesi che avesse ammesso una bonifica del sito, prima dell'intervento delle forze dell'ordine. Ancora, si valorizzava la mancata presenza di residui dello sparo sulle mani di Mazzé Franco e la presenza di una cartuccia inesplosa del calibro 7,65, sul luogo del delitto, elementi che, uniti alla versione che aveva inizialmente reso Romito Pasquale, escludevano la verosimiglianza della legittima difesa. Né era ritenuta attendibile la versione successiva che lo stesso Romito aveva prospettato, rettificando le prime dichiarazioni e ammettendo di aver visto Mazzé armato e di aver notato che aveva sparato.

Riportati gli elementi relativi al reperto balistico rinvenuto nel collo della vittima e al calibro di quel proiettile (7,65) in uno alle dichiarazioni del teste Saladino, la Corte d'assise d'appello riteneva che l'ipotesi del Mazzé armato fosse rimasta priva di supporto, di tal ché la tesi della legittima difesa risultava priva di un'adeguata base dimostrativa.

I due colpi sparati a distanza ravvicinata (non superiore a 50 cm), secondo il Giudice territoriale, la escludevano in radice, annullando, altresì, ogni margine razionale per configurare un eccesso colposo.

La Corte d'assise d'appello riteneva che Chianchiano avesse mentito, affermando d'aver eseguito il delitto da solo. Le video-registrazioni presso il domicilio del Moceo, attestavano, infatti, che mentre Chianchiano sparava contro l'abitazione, un'altra persona era alla guida dell'auto.

Il Giudice territoriale si soffermava, poi, sugli esiti dei rilievi finalizzati alla ricerca dei residui dello sparo. Osservava che l'auto da cui il Chianchiano era sceso, per sparare contro l'abitazione del Moceo, era la *panda blu* che il medesimo Chianchiano aveva utilizzato, pochi minuti prima, per portarsi sulla scena del delitto e sparare contro Mazzé Franco. L'auto non era condotta da Chianchiano, neanche al momento dell'attentato contro l'abitazione di Moceo.

La distanza tra l'abitazione di Moceo e il luogo di esecuzione dell'omicidio era percorribile in circa un minuto. Questo elemento faceva intendere alla Corte territoriale come fosse altamente verosimile che la persona alla guida, al momento dell'esecuzione del secondo delitto, era la stessa che aveva condotto l'auto in occasione del primo fatto.

La *fiat panda* era intestata alla moglie di Biondo Stefano ed era in uso a costui. Quella mattina vi era a bordo anche Biondo, come avevano documentato le immagini registrate presso il bar *Barbara*. Alle 9:35, infatti, Chianchiano e Biondo Stefano erano insieme e al posto guida vi era quest'ultimo. Da lì si erano allontanati, dopo che la lite era terminata, alle 9:41. I due imputati erano, ancora, insieme alle successive 9:45, allorquando transitavano davanti alla bottega di Clemente Giuseppe, a bordo della stessa vettura.

Se Biondo era stato almeno fino alle 12:15, 12:20 in compagnia di Chianchiano non v'era motivo, secondo i Giudici territoriali, per ipotizzare che quest'ultimo lo avesse escluso dall'esecuzione dell'azione successiva, utilizzandone, tra l'altro, la vettura.

Né la conversazione delle 12:37 permetteva di avvalorare secondo la Corte d'assise d'appello, la tesi della difesa.

Si era affermato a discarico che il soggetto indicato come *Stefano* non sarebbe stato in quel frangente in compagnia del Chianchiano. Ciò attraverso un'interpretazione di uno dei colloqui captati che si sarebbe dovuto interpretare nel senso anzidetto. La conversazione attestava, contrariamente, secondo la sentenza impugnata che Biondo Stefano era presente lì e che Chianchiano lo chiamava infastidito. Era un richiamo vocale, pertanto, non legato alla necessità di contattarlo telefonicamente, per farlo sopraggiungere.

In questo senso era chiaro il riferimento all'espressione *Stefano dove sei?*

La sparatoria di via Zappa si era verificata dopo qualche minuto.

La presenza alla guida della *panda* di Biondo Stefano derivava da quanto aveva avuto modo di vedere Moceo Michele, poco prima che fossero esplosi i colpi d'arma da fuoco contro la sua abitazione.

Moceo, infatti, aveva incrociato la vettura con alla guida Biondo Stefano.

Nella stessa logica era stato, poi, valorizzato quanto Mazzè Paolo aveva affermato d'aver appreso da Sgarlata Rosario e da Viviano Claudio che gli avevano confermato anche la posizione del Biondo stesso.

Moceo era stato ritenuto attendibile, dalla Corte territoriale, pur a fronte della sua progressione narrativa (le ultime dichiarazioni erano state rese l'8 maggio, in occasione di una terza audizione).

Egualemente attendibile era stato ritenuto Mazzé Paolo, figlio della vittima.

Costui aveva riferito i nomi di coloro che avevano preso parte all'agguato e aveva spiegato che gli erano stati fatti da Sgarlata e Viviano Claudio, oltre che da Clemente Giuseppe. Ciò pur a fronte della mancata conferma del dato, anche dopo aver sentito le conversazioni, eseguite con il mezzo del captatore informatico, che avrebbero dovuto documentare le delazioni relative.

Riteneva la Corte territoriale utilizzabili i risultati di quelle intercettazioni e osservava che la captazione con Clemente era durata sette minuti ed era avvenuta in auto. Quella con Sgarlata Rosario era avvenuta, al pari, in auto; quella con il Viviano si era svolta in largo Benedetto Cotrugli. Ne era, pertanto, ritenuta l'utilizzabilità.

La Corte d'assise d'appello, ancora, escludeva che si potesse riconoscere la circostanza attenuante della provocazione, invocata da Chianchiano e riteneva la penale responsabilità di costui e di Biondo per il concorso nel porto e nella detenzione di una delle due pistole oggetto di contestazione, confermando che si trattasse di arma da guerra. Assolveva dalla contestazione simmetrica - relativa alla seconda arma - e rigettava la tesi secondo cui il delitto commesso, esplodendo i colpi d'arma da fuoco verso l'abitazione del Moceo, potesse essere recuperato alla fattispecie del mero danneggiamento.

2. Ricorre per cassazione Viviano Claudio a mezzo del difensore di fiducia e lamenta quanto segue.

2.1. Con il primo motivo si duole del vizio di motivazione e della violazione dell'art. 378 cod. pen. La Corte territoriale, senza alcuna motivazione, lamenta il ricorrente, aveva ritenuto l'attendibilità di Mazzè Paolo e l'utilizzabilità dell'intercettazione ambientale del 26/5/2015. Ciò era accaduto, contrariamente a quanto aveva deciso il Giudice per le indagini preliminari, nell'emettere la misura cautelare originaria, nei confronti di Biondo Gaetano e Biondo Stefano. Era stata, infatti, autorizzata un'intercettazione telematica, là dove e contrariamente l'apparato radiomobile era stato oggetto d'impiego a mo' di microspia, così operandone un uso per il quale non era stata né richiesta, né concessa autorizzazione. Ancora, l'utenza del Mazzè, pur con il suo consenso era stata impiegata come mezzo di captazione in luoghi di privata dimora, in difetto dei relativi presupposti; materialmente le operazioni di esecuzione erano state eseguite



in violazione del decreto di autorizzazione delle intercettazioni in ambiente. Ciò perché l'autorizzazione era stata data permettendo l'impiego di una microspia e l'uso di impianti esterni. Nella specie, al contrario, si era provveduto utilizzando l'apparecchio del Mazzè, con il suo consenso e impiegandolo anche come strumento attraverso cui si operavano le registrazioni.

L'intercettazione non si sarebbe potuta utilizzare come elemento di riscontro alle dichiarazioni *de relato* del Mazzè. Del resto, le stesse intercettazioni erano state trascritte in ambito di esecuzione del decreto 1029/15 e non in attuazione del decreto 1030/15, che aveva ad oggetto specificamente i flussi informatici.

Mazzè, d'altro canto, aveva reso dichiarazioni *de relato* l'11/5/2015, spiegando di aver appreso i fatti da Viviano Claudio, che era sul posto al momento dell'esecuzione nei confronti del genitore del primo. Pur registrato il contenuto di quel colloquio non si sapeva né quando era stato intrattenuto, né si conosceva il luogo in cui era avvenuto. Gli approfondimenti in sede cautelare avevano, peraltro, rivelato che il Viviano non aveva riferito a Mazzè chi avesse sparato, né aveva affermato di aver visto l'esecutore.

Il contenuto non era, dunque, chiaro e non avrebbe permesso la lettura operata. Quelle riferite sarebbero potute essere anche mere delazioni su notizie attinte da fonti giornalistiche.

Mazzè spiegava di aver appreso che Viviano si trovava in compagnia di Sgarlata e che costui non era stato in grado di dire chi fosse a bordo della vettura. Ciò confermava, allora, che neppure Viviano avrebbe avuto la possibilità di avvedersi di quel particolare, essendo egli nella medesima posizione e condizione d'osservazione di Sgarlata.

Anche il Tribunale del riesame aveva ritenuto che il contenuto dello stesso colloquio non potesse risolvere il dubbio sul se Viviano avesse riferito ciò che aveva visto o quanto egli aveva appreso da voci correnti in pubblico. Il 17/10/2015, sentito dalla polizia giudiziaria, egli aveva negato di essere teste oculare della vicenda, aspetto confermato dalla registrazione di un colloquio con Sgarlata.

2.2. Con il secondo motivo lamenta il ricorrente che non erano state concesse le circostanze attenuanti generiche.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dei criteri che governano la determinazione della pena. Lamenta che era stata operata una violazione dei criteri di determinazione del trattamento sanzionatorio e degli artt. 132 e 133 cod. pen. Le norme, osserva il ricorrente, danno conto dei parametri cui si deve legare la valutazione del giudice e nella specie, a fronte di una pena massima di anni quattro di reclusione, edittalmente fissata, si era posta come pena base quella di anni due decisamente elevata e si era operata la riduzione per il rito prescelto.

3. Ricorre per cassazione Sgarlata Rosario, a mezzo del suo difensore e lamenta quanto segue.

3.1. Con il primo motivo di ricorso, nell'interesse del ricorrente, sono state articolate tre distinte censure.

3.1.1. La prima riguarda il vizio di motivazione per aver ritenuto che il 29/3/2015 fosse avvenuto effettivamente un dialogo tra Sgarlata e Mazzè Paolo presso l'ospedale, *villa Sofia*, durante il quale Sgarlata avrebbe riferito i nomi degli autori del fatto.

3.1.2. Il secondo è relativo al travisamento probatorio e per omessa valutazione del contenuto dell'annotazione di servizio del 29/3/2015.

3.1.3. Il terzo riguarda la violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. in relazione ai motivi d'appello sviluppati nell'interesse di Sgarlata.

Quanto alla prima deduzione critica osserva il ricorrente che si era travisata la ricostruzione dei dati, da cui si era inferito l'incontro avvenuto in ospedale. Quell'evento, al contrario, non si era mai verificato. Mazzè Franco era stato, infatti, portato presso il nosocomio alle ore 12:56 del 29 marzo 2015.

La difesa, osserva, aveva allegato un verbale di informazioni ex art. 391-*bis* cod. pen., rese da Sgarlata Giovanna. La dichiarante riferiva che era stata contattata dalla madre e che aveva appreso della perquisizione in atto presso il domicilio. Si era, indi, recata presso l'abitazione della genitrice e senza soluzione di continuità; ivi era stato perquisito il fratello, odierno ricorrente. Vi era stato il prelievo degli abiti e il suo prelievamento per essere interrogato in Questura. Lì era rimasto fino alla notte del 30 marzo 2015. Constava un verbale di sequestro degli abiti che recava l'orario delle 14:00; con ciò si dimostrava, secondo il ricorrente, che costui non avrebbe avuto materialmente il tempo per recarsi presso il nosocomio ed essere sottoposto alla perquisizione e al relativo sequestro.

Lamenta, pertanto, il motivo di ricorso che la Corte territoriale aveva semplicisticamente confermato il ragionamento operato inizialmente. Si era dato atto di un inizio delle operazioni alle 14:40 e si era spiegato che l'orario nei verbali era stato indicato la sera, allorquando, rientrati in ufficio, gli operanti avevano redatto gli atti di polizia giudiziaria, così agendo "a memoria", con conseguente impossibilità di ritenere che quel dato attestasse un'impossibilità obiettiva della presenza del ricorrente stesso presso l'ospedale tra le ore 12:56 e le ore 14:40.

L'altro aspetto di censura è relativo all'omessa valutazione dell'annotazione di servizio che risultava agli atti processuali e che era stata anche allegata all'atto d'appello. Da esso si evinceva che, durante la perquisizione era stato eseguito il prelievo sullo Sgarlata e che, pertanto, costui presenziava *in loco* alle operazioni con la conseguenza che non sarebbe potuto essere presso l'ospedale e che non avrebbe potuto intrattenere, come ritenuto, il colloquio con Paolo Mazzé.





Infine si censura l'omessa motivazione sulle sommarie informazioni rese da Sgarlata nell'immediatezza, allorquando a suo carico non si configurava alcun indizio di favoreggiamento. Aveva, infatti, affermato di essere sceso dopo la sparatoria in strada e di aver visto Mazzé Franco in una pozza di sangue. Indi era giunta l'ambulanza e lo aveva portato via. Non aggiungeva nulla sulla circostanza che non fosse andato in ospedale. Ebbene, si osserva in ricorso che, se avesse anche posto in essere quella condotta, egli non avrebbe avuto alcuna difficoltà a dire che ivi si era recato.

3.2. Con il secondo motivo si denuncia l'illogicità della motivazione in ordine alla credibilità di Paolo Mazzé; la mancanza di motivazione in ordine ad una memoria difensiva depositata all'udienza di cui si dava atto nella stessa sentenza e il vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente l'illogicità della motivazione che non aveva considerato come Calafiore Rosalia e Mazzé Paolo, pur attingendo conoscenza dalla medesima fonte che era, appunto, Sgarlata Rosario, avessero riferito particolari non convergenti. La donna -si era ascoltato durante l'intercettazione negli uffici della polizia giudiziaria- aveva appreso che in auto erano Chianchiano Fabio e Biondo Stefano, mentre il figlio aveva appreso anche chi fosse il soggetto sul sedile posteriore oltre alla presenza di altra auto che precedeva quella utilizzata per l'agguato.

La motivazione era illogica, secondo il ricorrente. Ciò perché aveva ritenuto la reticenza della donna. Tuttavia, si sarebbe potuta ipotizzare una condizione siffatta solo in presenza degli inquirenti; non avrebbe avuto significato l'ipotesi di una reticenza mentre ella dialogava liberamente nella sala d'attesa della Questura, con soggetti che conosceva e con cui aveva rapporti di frequentazione, perché appartenenti al medesimo quartiere.

La Corte territoriale era stata illogica anche nella parte in cui aveva risolto la questione attraverso un travisamento della memoria difensiva depositata. Si era, cioè, limitata a dare conto della particolarità che la Calafiore aveva riferito solo quello che a lei aveva detto il ricorrente, così postulando anche come ipotesi ulteriore che costui potesse aver detto cose diverse, interloquendo con madre e figlio. Si trattava, piuttosto, secondo il ricorrente, di un elemento che attestava la forte inattendibilità di Mazzé Paolo, consistendo una divergenza non marginale tra le due dichiarazioni rese, che vedevano come fonte unica di conoscenza, Sgarlata Rosario.

3.3. Con il terzo motivo si censura la violazione di legge con conseguente inutilizzabilità dell'intercettazione del 22 maggio 2015, relativa al colloquio tra Sgarlata Rosario e Mazzé Paolo, oltre che la violazione dell'art. 378 cod. pen.

L'intercettazione di carattere telematico era stata autorizzata con decreto 1029/2015. Quella conversazione era stata registrata con l'apparecchio telefonico di Mazzè Paolo in violazione degli artt. 266, 267 e 268 cod. proc. pen. Le ragioni dell'inutilizzabilità erano evidenti e legate al particolare che l'intercettazione era stata autorizzata per la sola captazione dei flussi telematici che partivano dal telefono del Mazzé Paolo. Non ammetteva che il telefono fosse, cioè, utilizzato come una microspia.

Il secondo aspetto riguardava la violazione delle disposizioni esecutive. Il telefono poteva essere impiegato con inserimento di una "microspia" e con autorizzazione all'uso di impianti esterni, il tutto con il consenso del Mazzé. Non era ammesso l'impiego del telefono come strumento di registrazione. In ogni caso, pur ammessa l'utilizzabilità dell'intercettazione, il contenuto del dialogo era generico e non decisivo.

4. Ricorre per cassazione Chianchiano Fabio, a mezzo dei difensori di fiducia e lamenta quanto segue.

4.1. Premessa la ricostruzione dei fatti nell'impugnata sentenza il ricorrente osserva che la decisione sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 52 e 55 cod. pen., oltre a presentarsi manifestamente illogica, avendo ritenuto che il conflitto a fuoco, nucleo nevralgico della vicenda, si fondasse su risultanze ritenute incerte e contraddittorie.

Ancora, la decisione non aveva risposto a specifiche censure contenute nell'atto di appello e aveva erroneamente escluso l'ipotesi del danneggiamento, così violando il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

Nella specifica vicenda processuale la decisione aveva omesso di valutare una serie di prove a scarico.

Era pacifico che Mazzè Franco impugnasse, a sua volta, al momento della morte una pistola e che, incontrato il ricorrente, ne fosse derivato un conflitto a fuoco. La sentenza impugnata sul punto risultava contraddittoria. Si era, invero, escluso che vi fosse prova siffatta (fl. 116), là dove nella precedente trattazione (cfr. fl. 94) quella possibilità era stata ammessa, tanto da concludere che, nonostante le armi impiegate fossero state due, a Chianchiano era stata mossa la contestazione relativa alla detenzione e al porto di una sola di esse.

Sussistevano, pertanto, gli elementi di prova sull'impiego di una seconda arma e sull'esistenza dell'esimente oggettiva della legittima difesa.

Il ricorso affronta, poi, le ragioni relative al mancato ritrovamento della seconda pistola.

La sentenza aveva escluso, si osserva, che vi fosse una seconda arma in uso a Mazzé, arma che non era stata ritrovata, perché si sarebbe dovuta ipotizzare una bonifica della scena del delitto che, oltre a far sparire la bicicletta elettrica della

vittima, avrebbe imposto di ritenere che erano stati eliminati tutti i bossoli sparati dalla pistola calibro 7,65, lasciando quelli di calibro diverso (9x19). Questo dato non si conciliava, né si coordinava con la dichiarazione di Ingargiola Davide, intervenuto a comporre l'equipaggio del 118, al quale era stato impedito di salire nel vano dell'ambulanza da terzi presenti, imponendogli di prendere posto nella cabina di guida.

Nel ricostruire la vicenda la decisione aveva tralasciato completamente la prova del conflitto a fuoco. Neppure si era confrontata con le informazioni rese al difensore da parte di Spinelli Giuseppa. Costei aveva riferito quanto appreso dal figlio Chianchiano Antonio che aveva dichiarato di aver visto il padre, odierno ricorrente e il Mazzè che si sparavano "tra loro".

In realtà la ricostruzione alternativa degli eventi ammetteva chiaramente che v'era stato uno "sgarro" di Chianchiano verso il Mazzè e che costui fosse pronto a cercarlo per reagire. Il ricorrente osserva che quella mattina si era recato nei pressi della chiesa di San Filippo Neri per prelevare i figli e non perché ivi vi fosse l'abitazione di Mazzè. Aveva prelevato la pistola per ragioni di sicurezza e legate ad una sua possibile difesa. Per pura casualità, infatti, aveva incontrato Mazzè e ne era derivato il conflitto a fuoco.

Anche sulla richiesta di acquisizione dei filmati che possibilmente erano stati registrati sul posto la risposta della Corte territoriale aveva errato.

In primo luogo aveva fatto riferimento ad una annotazione di servizio inutilizzabile del 1 luglio 2016 perché non acquisita al fascicolo del dibattimento trattandosi di una mera nota esibita dal P.M.

Romito Pasquale, poi, afferma il ricorrente, era altro teste oculare. A suo carico erano stati erroneamente trasmessi gli atti all'ufficio di Procura per falsa testimonianza.

In una prima occasione affermava di non aver visto Franco Mazzè armato.

Al difensore l'8 luglio 2015 diceva cosa diversa e, cioè, che il Mazzè era armato e che aveva cominciato a sparare contro il Chianchiano. Giustificava la variante narrativa, affermando di non voler essere coinvolto nel prosieguo processuale della vicenda.

Il 13 giugno 2016 citato dalla Corte territoriale confermava la sua seconda versione.

Osserva il ricorso che Mazzè Paolo aveva attuato una vera intimidazione nei confronti del Romito. L'11 maggio 2015 era stato, infatti, anche registrato un colloquio nella sala d'attesa degli uffici della p.g., colloquio che documentava l'atteggiamento verso il Romito.

Il ricorso si sofferma, poi, su un singolare corpo balistico estratto dal collo della vittima elemento che confermerebbe la tesi che anche la vittima fosse armata.

La sentenza aveva affermato che quel dato risultava compatibile sia con la tesi che era stato il Mazzè a sparare con la 7,65, sia con l'altra e, cioè, che il colpo era stato esploso da un altro degli assalitori.

Si trattava di un proiettile che era di calibro 7,65 ed era stato intercettato da altro di calibro 9. Contrariamente a quanto indicato in sentenza, la morte non era intervenuta a breve distanza temporale e la sentenza impugnata aveva, in definitiva, tralasciato le prove a scarico e dato credito assoluto alle prove a carico, ignorando i dati tecnici risultanti dalla consulenza di parte.

Ricorreva, pertanto, l'ipotesi in cui si sarebbe dovuta riconoscere la causa di giustificazione della legittima difesa. Sia nella forma reale sia, in alternativa, in quella putativa.

Per altro verso, si sarebbe anche potuto configurare l'eccesso colposo. Era da escludersi, secondo il ricorrente, che i colpi fossero stati esplosi da breve distanza, con ciò non legittimandosi in alcun modo l'ipotesi che il Chianchiano avesse avuto in una frazione esecutiva il sopravvento sulla vittima.

Non vi erano, infatti, colpi trapassanti; nessuno di quelli esplosi aveva cagionato il decesso immediato o repentino.

Quanto al capo d) era stato violato il disposto degli artt. 612 e 635 cod. pen. in tema di configurabilità del danneggiamento.

Uno dei colpi esplosi era penetrato nell'abitazione di Moceo Michele perforando una serranda ad altezza di mt. 2,32.

4.2. Con il secondo motivo si censura il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Nella specie ricorreva sia lo stato d'ira che il fatto ingiusto altrui legati da un rapporto di causalità.

4.3. Con il terzo motivo si lamenta il vizio di motivazione e la violazione degli artt. 62-bis cod. pen., oltre che degli artt. 132 e 133 cod. pen. La motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche era apparente. Il ricorrente sin dall'inizio aveva ammesso i fatti e indicato il luogo in cui era l'arma unitamente agli abiti. Ancora, la pena era stata fissata nel massimo edittale senza valida e adeguata motivazione.

5. Ricorre per cassazione Biondo Stefano a mezzo del suo difensore e lamenta quanto segue.

5.1. Con il primo motivo si duole della inutilizzabilità delle intercettazioni telematiche eseguite mediante captatore informatico installato sullo *smartphone* di Mazzè Paolo.

Erano state valorizzate tre conversazioni, l'una con Clemente Giuseppe e le altre due con Sgarlata Rosario e Viviano Claudio. Si era ritenuto attendibile quanto affermato da Mazzè Paolo, nonostante costoro non avessero confermato quanto il

medesimo Mazzé asseriva di aver appreso. Le intercettazioni relative erano inutilizzabili, come aveva già ritenuto il Giudice per le indagini preliminari al momento dell'emissione del titolo cautelare. Le S.U. avevano, infatti, escluso che si potesse utilizzare il captatore informatico, per effettuare intercettazioni tra presenti in procedimenti che riguardavano delitti diversi da quelli di criminalità organizzata. (S.U. 1 luglio 2016 n. 26889).

La sentenza impugnata, al contrario, aveva ritenuto che le S.U. avessero vietato l'impiego del captatore solo nei casi in cui attraverso esso si sarebbe intesa registrare una conversazione nei casi vietati dalla legge come quelli delle intercettazioni ambientali nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. in difetto di attività delittuosa *in itinere*. Non si riferiva la sentenza, tuttavia, a limitare l'uso del captatore ai soli reati di criminalità organizzata. Aveva premesso la decisione impugnata, in ogni caso, che le conversazioni erano intervenute in auto e all'esterno e non in luoghi di privata dimora.

Il ricorso censura detta interpretazione e l'affermazione che il captatore informatico sarebbe utilizzabile anche in procedimenti diversi da quelli di criminalità organizzata.

Le conversazioni, nella specie, erano state captate in procedimento non di criminalità organizzata ed erano pertanto inutilizzabili.

La sentenza impugnata aveva annotato che il Giudice per le indagini preliminari avesse autorizzato l'impiego del captatore sia pur in luoghi diversi da quelli di privata dimora. Tuttavia, nella specie lo strumento di *local positioning* non era funzionante. Da ciò, secondo il ricorrente, alla luce del quadro normativo e della decisione dellè S.U. non si sarebbe potuto non solo utilizzare, ma neppure registrare le conversazioni stesse se eseguite in luogo di privata dimora.

5.2. Con il secondo motivo si lamenta il vizio di motivazione in relazione all'interpretazione data dell'intercettazione ambientale del 29/3/2015 delle ore 12:37, oltre che del percorso utilizzato per ritenere l'attendibilità intrinseca ed estrinseca di Moceo Michele e di Mazzé Paolo.

Biondo Stefano, si premette, era stato condannato per il concorso nell'omicidio di Mazzè Franco. Si era ritenuto che fosse a bordo della vettura insieme al Chianchiano. La conclusione era stata tratta da quanto affermato da Moceo e da Mazzé Paolo.

Inizialmente colpito dal titolo cautelare, il Biondo era stato scarcerato dal Tribunale del riesame.

L'interpretazione della conversazione del 29 marzo 2015 era errata. La Corte territoriale aveva omesso di trascrivere il riferimento al fatto che sarebbero andati a chiamarlo "poi". In questa logica era il richiamo al riferimento "stefano dove sei" a sottolineare che costui fosse assente in quel luogo e in quel momento.

Quanto alla ritenuta attendibilità del Moceo si è osservato che costui aveva accusato il Biondo solo dopo 15 giorni dalla sua scarcerazione e in occasione della sua terza audizione.

Non ricorreva l'affermata logica nella progressione dichiarativa da parte del Moceo. Egli non era un mero testimone. Era, in primo luogo, legato al Mazzé, avendo sposato una nipote di costui; lo aveva informato della lite avvenuta il 29 marzo tra Mazzé Vincenzo e Chianchiano; aveva accompagnato Mazzé presso la sala scommesse del Giambona, ove sperava di trovare Chianchiano che aveva colpito con un pugno Giambona; era persona offesa del delitto di cui al capo d) della rubrica. Si trattava, pertanto, di un soggetto interessato all'esito del processo, portatore di un interesse contrapposto a quello del ricorrente.

Allorquando aveva taciuto sul nome del ricorrente non si era astenuto dal porre in essere minacce e intimidazioni.

Il 29 marzo si era recato presso l'abitazione del Chianchiano ed aveva inveito contro i familiari; il 2 aprile aveva speronato in auto il Polizzi, fratello unilaterale del Chianchiano minacciandolo di morte; il 13 agosto 2015 erano state registrate alcune conversazioni che documentavano che aveva percosso Tony Conte, che gestiva un chioschetto dei Biondo.

Non era un caso, pertanto, che l'accusa del Moceo si fosse concretizzata l'8 maggio 2015 allorquando il materiale indiziario era stato ritenuto inidoneo a fondare un intervento cautelare.

L'accusa del Moceo era stata, allora, funzionale alla necessità di rafforzare un quadro diversamente debole. La spiegazione data dalla Corte territoriale scontava un margine di illogicità evidente.

Moceo aveva accusato quando aveva visto le immagini dei colpi esplosi contro la sua abitazione (immagini che gli erano state mostrate dalla polizia giudiziaria). Aveva reso dichiarazioni in quel momento contro Chianchiano perché costui era in stato di fermo. Non aveva fatto altrettanto contro il Biondo, poiché costui era libero. Si trattava di un'affermazione, tuttavia, in punto logico smentita da quanto accaduto successivamente poiché si era ritenuto che Moceo avesse timore a spiegare un'accusa in sostanza contro un soggetto in stato di libertà. Al contrario, aveva reso dichiarazioni contro il Biondo proprio dopo che costui era stato scarcerato.

Anche le dichiarazioni d'accusa rese dal Moceo erano da ritenere secondo il ricorrente non attendibili.

Il dichiarante nella specifica vicenda aveva fatto riferimento ad un incrocio tra via Zappa e via Mormino, nella realtà inesistente, non intersecandosi le due strade e risultando nel circuito viario distanti tra loro. Ciò escludeva anche che si potesse ammettere che le due auto si erano incrociate come affermato dal dichiarante.

La Corte territoriale, al contrario, aveva tracciato un percorso interpretativo finalizzato ad ogni costo a salvare il contenuto narrativo del Moceo, trascurando il vero significato della progressione accusatoria e dello scopo di astio che il dichiarante stesso coltivava. Erronea, pertanto, era stata la determinazione di respingere la richiesta di rinnovazione istruttoria, attraverso l'esame del Moceo (f. 158).

Ancora il ricorrente si soffermava sull'inattendibilità del Mazzé Paolo che aveva reso dichiarazioni *de relato* su fatti appresi da Sgarlata Rosario, Viviano Claudio e Clemente Giuseppe, delazioni non confermate da costoro. Le intercettazioni intrattenute non erano utilizzabili e già il Tribunale del riesame aveva ritenuto l'inattendibilità del Mazzé Paolo sulla posizione del Biondo che era stato infatti scarcerato, per carenza della gravità indiziaria.

La Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto che anche quanto intercettato nella saletta d'attesa della Questura dimostrasse l'intenzione del Mazzé Paolo di non lasciare impuniti gli autori del delitto nei confronti del genitore e non si era al cospetto di alcuna minaccia, ma di una mera esortazione a dire la verità. Questo atteggiamento che aveva tenuto unitamente alla madre, Calafiore, dimostrava che il medesimo Mazzé Paolo avesse cercato di inquinare le prove, facendo credere ai dichiaranti che l'unica strada per non essere incriminati fosse quella di accusare il ricorrente.

5.3. Con il terzo motivo si censura la violazione dell'art. 110 cod. pen. e il vizio correlato di motivazione sul punto della responsabilità concorsuale ritenuta a carico del Biondo.

Nella specie, pur ammesso l'accompagnamento del Biondo, faceva difetto il contributo intenzionale e consapevole al Chianchiano.

La Corte territoriale aveva valorizzato, ai fini dell'affermazione della penale responsabilità la presenza del Biondo stesso con il Chianchiano al momento della lite al bar *barbara*. L'intercettazione del 22 maggio 2015 poi dava conto del rimbrotto del Biondo stesso verso il Chianchiano per essersi costui fatto sorprendere dal Mazzé Vincenzo, istigando il primo a non lasciare impunito il Mazzé ~~Stesso~~ per il secondo affronto che aveva posto in essere.

Era in compagnia del Chianchiano quando aveva appreso della aggressione all'amico del primo Giambona ed aveva accompagnato il Chianchiano a prendere la pistola. Era ancora insieme a costui quando aveva raccolto i soggetti con cui avrebbe dovuto decidere cosa fare e come regolare i conti con il Mazzé.

Questa sequenza di elementi sarebbe risultata poco convincente, osserva il ricorso. Si era, infatti, esclusa la premeditazione osservando che l'irruzione del Mazzé al centro scommesse era avvenuta tra le 12:00 e le 12:20 e che, dunque, il Chianchiano non avrebbe potuto adottare la sua determinazione al delitto prima

delle 12:20. La prova del concorso, allora, non si sarebbe potuta acquisire valorizzando elementi precedenti la nascita della decisione anzidetta.

In questa logica era erronea la conclusione cui era giunta la Corte territoriale.

In primo luogo la conversazione delle 12:30 attestava che *Stefano* (Biondo) non fosse alle 12:30 con il Chianchiano (altrimenti non avrebbe avuto senso la sua chiamata).

Il dato era, infatti, dimostrato dall'espressione *Stefano dove sei* che documentava, secondo il ricorrente, la sua assenza in quel luogo.

Da ciò era indimostrata la circostanza che il Biondo avesse accompagnato il Chianchiano a casa a prendere la pistola.

Nessuna ricerca del Mazzè era stata avviata da entrambi, poiché il Chianchiano si stava recando in chiesa a prelevare i figli (il dato era stato confermato anche dalla Spinelli).

L'incontro del Mazzè era stato, pertanto, casuale; il Biondo non aveva accompagnato il Chianchiano a prendere l'arma e non v'era la prova di un concorso del primo nell'omicidio eseguito.

5.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione.

Essa attenuante non compresa tra quelle indicate espressamente dall'art. 118 cod. pen. si applicava al ricorrente anche se non conosciuta.

La provocazione era stata esclusa facendo riferimento a una spirale di reciproche e progressive provocazioni. L'atteggiamento del Mazzé -che aveva manifestato l'intenzione di dare una lezione al Chianchiano- si collegava ad un precedente comportamento improvvido di costui legato alla rissa al bar *barbara*.

L'evento aveva interessato, tuttavia, Mazzé Vincenzo, non Franco e il Chianchiano, e nessuno dei due aveva riportato la peggio. Non sussistevano, dunque, le condizioni per parlare di reciprocità trattandosi di un fatto posto in essere verso un soggetto diverso da Mazzé Vincenzo.

Sussistevano, dunque, tutti i presupposti per il riconoscimento della scriminante indicata.

6. In data 7 giugno 2019 sono stati depositati nell'interesse di Chianchiano Fabio motivi nuovi.

6.1. Con il primo si premette la tesi della Corte d'assise d'appello sulla esclusione delle condizioni per riconoscere la causa di giustificazione della legittima difesa e si evidenziano quelli che a giudizio del ricorrente risultano gli elementi che, al contrario, avrebbero imposto di ritenere esistente l'anzidetta esimente, rinnovando l'esame degli elementi istruttori che permettevano di addivenire alla



conclusione che l'arma fosse impugnata dal Mazzé Franco e non da un terzo soggetto che i testi oculari non avevano visto.

6.2. Con il secondo motivo si insiste nelle argomentazioni già in buona parte sviluppate nell'atto di ricorso principale, sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione, attenuante di cui si chiede l'applicazione.

### **OSSERVA IN DIRITTO**

1. I ricorsi sono infondati e devono essere respinti.

1.1 La questione dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, acquisite con lo strumento del captatore informatico, è comune ai ricorsi presentati nell'interesse di tutti i ricorrenti e può essere trattata in via preliminare e unitariamente.

Sviluppano argomenti di censura sul tema, riservando essenzialmente, il primo motivo dei rispetti ricorsi, Viviano Claudio, Sgarlata Rosario, Chianchiano Fabio e Biondo Stefano. Tutti i ricorrenti deducono l'inutilizzabilità dei risultati delle conversazioni captate con lo strumento in questione e, in particolare, dei colloqui tra presenti, registrati utilizzando l'apparecchio radiomobile di Mazzè Paolo, adattato a strumento trasmettitore a distanza attraverso l'inserimento di un *virus* informatico.

Occorre premettere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affrontato la questione (S.U. 28 aprile 2016, n. 26889, Scurato, Rv. 266905, 266906) e si sono soffermate sulla possibilità di impiegare, per lo svolgimento delle intercettazioni tra presenti, programmi informatici inseriti a distanza in apparecchi elettronici o (*smartphone, computer o tablet*).

Il nucleo centrale della questione e l'aspetto di maggiore rilevanza si incentrano sul carattere dei dispositivi anzidetti. Essi seguono ordinariamente l'utilizzatore e ne permettono l'impiego come "microspie". A ciò si aggiunge anche la possibilità di sfruttarne il profilo *itinerante*, con la conseguenza di un agevole impiego anche per effettuare intercettazioni all'interno di domicili e con il rischio di possibili elusioni dei divieti oltre che dei limiti normativamente fissati (attività delittuosa *in itinere*), senza possibilità di indicazione, *ex ante*, dei luoghi in cui acquisire le informazioni, attraverso la captazione delle conversazioni.

La decisione anzidetta delle Sezioni Unite, dopo una completa ricostruzione degli orientamenti susseguitisi, ha ammesso l'uso del particolare strumento informatico nei soli casi di delitti di criminalità organizzata (art. 51, comma 3-*bis* e 3-*quater*, cod. proc. pen.), casi in cui troverebbe applicazione la disposizione speciale di cui all'art. 13 della D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203, che, in deroga all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. ammette le intercettazioni nel domicilio, anche in difetto di attività delittuosa in corso. Negli altri casi, e *de iure condito*, avuto riguardo al quadro normativo

vigente, anteriormente ai recenti interventi normativi, per reati diversi da quelli di criminalità organizzata, le intercettazioni, attraverso l'impiego di strumenti portatili e captatori informatici, non risulterebbero ammissibili.

Occorre, a fini di chiarezza, delineare il quadro normativo di riferimento, per tracciare l'ambito di rilevanza della decisione in esame e il regime applicativo di esso alla luce dei molteplici interventi legislativi che si sono susseguiti nell'ultimo biennio.

Le innovazioni hanno avuto ad oggetto specificamente i commi 2 e 2-bis dell'art. 266 cod. proc. pen. Interpolando il secondo comma della norma anzidetta si è prevista la possibilità di disporre intercettazioni di comunicazioni tra presenti, anche mediante l'inserimento di un captatore informatico su un dispositivo elettronico portatile. Se dette intercettazioni avvengono in luoghi privati (614 cod. pen.) esse sono possibili solo se ivi si stia svolgendo attività criminosa. La previsione della possibilità di procedere con un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è stata aggiunta dall'art. 4 comma 1 lett. a) n. 1) del D. L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello stesso decreto, modificato dall'art. dall'art. 9 comma 2 lett. a) del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. in L. 8 agosto 2019, n. 77 la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti di autorizzazione emessi dopo il 31 dicembre 2019.

La disciplina indicata, tuttavia, trova deroga in quella per i delitti di criminalità organizzata in cui le intercettazioni anche tra presenti, nei luoghi di privata dimora, non sono subordinate all'esistenza di attività delittuosa in corso (art. 13 della D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203).

In questo senso attraverso la modifica dell'art. 266, e l'inserimento del comma 2 bis, cod. proc. pen. si è previsto che l'intercettazione anche delle conversazioni tra presenti, a mezzo captatore e su dispositivo portatile, operi per i delitti di criminalità organizzata, senza ulteriori condizioni per quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione puniti con pena non inferiore a cinque anni determinata ai sensi dell'art. 4 cod. proc. pen. Il comma in esame è stato, ancora una volta, aggiunto dall'art. 4 comma 1 lett. a) n. 2) del D. L.vo 29 dicembre 2017, n. 216. Ai sensi dell'art. 9 comma 1 dello stesso decreto, modificato dall'art. dall'art. 9 comma 2 lett. a) del d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv. in L. 8 agosto 2019, n. 77 la disposizione si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti di autorizzazione emessi dopo il 31 dicembre 2019. Unica ulteriore precisazione, sia pur non rilevante in questa sede, riguarda i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ai quali si applica, per effetto dell'art. 6 comma 1 del D. L.vo 216/2017, la disciplina dell'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203. Da ciò la conseguenza

che il rinvio alla norma anzidetta renderebbe a regime la nuova disciplina e di operatività immediata il relativo statuto regolatore.

Ciò posto e per quanto qui rileva, nel caso oggetto d'esame si discuteva delle intercettazioni eseguite con lo strumento del captatore informatico, attivo sull'utenza di Mazzé Paolo, con possibilità di impiego come "microspia" e con la limitazione che le captazioni non avvenissero in luoghi di privata dimora.

Il Giudice per le indagini preliminari aveva emesso, nella specie, due decreti in successione, cui la sentenza impugnata fa riferimento (nr. 29/2015 e 30/2015) ed aveva stabilito le relative condizioni d'applicazione, escludendo i domicili privati e autorizzando l'impiego del captatore come microspia. Sarebbe stato possibile, si afferma nella sentenza stessa, accertare preventivamente la modalità di impiego delle captazioni, sfruttando la connessione dati e la localizzazione GPS attraverso l'attivazione relativa.

Così sarebbero risultate utilizzabili le intercettazioni con Clemente Giuseppe, in data 21 maggio (intercettazione durata 7 minuti e avvenuta in auto), quella con Sgarlata Rosario, al pari, avvenuta in auto e quella con Viviano Claudio. Pur non risultando il luogo in cui era avvenuto quel colloquio, infatti, si era accertato, attraverso la dichiarazione del Mazzé Paolo, che esso si era svolto sulla pubblica via (in Largo Cotrugli, quartiere ZEN di Palermo).

Nella specie, risultava osservata la condizione che aveva subordinato l'esecuzione delle intercettazioni alla limitazione che non fossero avvenute in luogo di privata dimora, trattandosi di delitti diversi da quelli di criminalità organizzata.

Come anticipato, tuttavia, va ribadito, *de iure condito*, e alla luce del regime allo stato in vigore, che non sia possibile l'intercettazione delle conversazioni con il mezzo del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., al di fuori della disciplina derogatoria di cui all'art. 13 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. nella L. 12 luglio 1991, n. 203.

Il presupposto per autorizzare le intercettazioni tra presenti, nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen., è che vi sia fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo attività criminosa, secondo quanto dispone l'art. 266 cod. proc. pen.

La norma non ammette eccezioni.

La giurisprudenza ha avuto modo di spiegare che, nell'autorizzare le intercettazioni attraverso un captatore informatico, il Giudice non ha la possibilità di predeterminare i luoghi in cui avverrà l'intercettazione, attesa la natura *portatile* dello strumento impiegato. Esso, in altri termini, condiziona l'impiego della tecnologia *software*, poiché è suscettibile per sua struttura e finalità, di svolgere un modello di intercettazione aperta, con carattere itinerante e privo sostanzialmente di ogni limitazione. Senza considerare che, là dove uno dei due interlocutori sia a conoscenza della captazione e collabori in fase di esecuzione, residuerebbe ampia

possibilità di influire anche sul risultato "acquisitivo" accedendo o spegnendo l'apparecchio o isolando la cd. *local positioning*.

Da ciò una vera e reale impossibilità di comprendere ove l'intercettazione verrà eseguita e se effettivamente essa sia stata posta in essere in un luogo diverso da quello di privata dimora. Il rischio sarebbe quello di acquisire informazioni e conversazioni anche in luoghi di privata dimora, in violazione non solo del provvedimento giudiziale di autorizzazione, ma della stessa disposizione di legge che ne regola l'attuazione. Da ciò la necessità di offrire un'interpretazione rigorosa della disposizione che esclude *ab origine* la possibilità di ammettere l'intercettazione delle conversazioni, a mezzo di captatore informatico, in difetto del fondato motivo che nei luoghi di cui all'art. 614 cod. pen. si stia svolgendo attività delittuosa, in ambito di delitti diversi da quelli di criminalità organizzata.

Né sarebbe ammissibile un controllo postumo funzionale alla verifica d'utilizzabilità. Ciò al fine di accertare se e in che misura le conversazioni siano state acquisite nel rispetto dello stesso provvedimento di autorizzazione e della disposizione di legge che le prevede.

Invero, nella specifica vicenda si discuterebbe di intercettazioni realizzate in difetto di una previsione normativa espressa e si aprirebbero rischi evidenti, in punto di lesione dei diritti di libertà, oggetto di presidio costituzionale.

La valutazione di legittimità non potrebbe essere operata *ex post*, attraverso una verifica con effetto legitimante postumo, tale da indurre una legalizzazione "successiva" dei risultati delle captazioni, a fronte di una materia in cui l'intercettazione deve, piuttosto, risultare legittima, sin dalla sua genesi e dal provvedimento che la autorizza.

Discende, da quanto premesso, che le intercettazioni per delitti diversi da quelli di criminalità organizzata, nel quadro normativo vigente ~~anteriore~~ ~~alla riforma di prossima efficacia~~, non possono essere eseguite nei luoghi di privata dimora, attraverso il captatore informatico, se non vi sia fondato motivo di ritenere che ivi sia in corso attività criminosa.

Esso captatore, accedendo a dispositivi portatili e che hanno possibilità di realizzare ascolti *itineranti*, non saranno, pertanto, utilizzabili come strumenti di impiego delle intercettazioni se non alle anzidette condizioni, giacché la caratteristica degli strumenti stessi condiziona la modalità di autorizzazione e acquisitiva delle conversazioni, oltre a rischiare di esporre ad acquisizioni non conformi al testo di legge, allo stato in vigore.

Né risulta possibile una "legalizzazione" successiva.

La verifica, in via susseguente, sul luogo di esecuzione e sulle modalità dell'intercettazione non rientra tra i presupposti dello strumento di ricerca della prova, né tra gli elementi di "copertura legale" dell'intercettazione. Essa deve avere

genesì legittima e deve avvenire nel rispetto delle condizioni di legge, che precedono l'esecuzione delle operazioni. Non è, perciò, scrutinabile quel profilo attraverso abbinamenti, acquisizioni e accertamenti successivi.

Ciò posto, nella specifica vicenda, le intercettazioni acquisite con captatore informatico non sono conformi allo statuto normativo e vanno espunte dal materiale di conoscenza che ha indotto la ricostruzione della piattaforma di prova a carico degli imputati.

Si ritiene, tuttavia, che il quadro dimostrativo resista, nonostante l'espunzione dei testi dei colloqui indicati (sul criterio di "resistenza" applicabile anche al giudizio di legittimità: Sez. 2, nr. 30271 dell'11/05/2017, De Matteis, Rv. 270303; (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678).

Secondo l'orientamento di questa Corte, allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452).

La prova di resistenza a carico degli imputati risulta, nella specie, esperibile e dà conto dell'esistenza, anche a prescindere dai colloqui indicati, di materiale che fonda ampiamente l'affermazione della penale responsabilità di ciascuno, come si avrà modo di evidenziare nell'esame delle singole impugnazioni.

2. Il ricorso nell'interesse di Chianchiano Fabio è infondato e va, pertanto, respinto.

2.1. Il primo motivo lamenta la violazione di legge e degli artt. 52, 55 cod. pen. oltre che della normativa in materia di controllo sulle armi.

In sintesi si duole il ricorrente del mancato riconoscimento della legittima difesa e di una avvenuta ricostruzione dei fatti senza considerare l'ipotesi di un conflitto a fuoco.

Emergeva, si afferma, che Mazzé Franco impugnasse un'arma e la decisione era stata contraddittoria e manifestamente illogica nell'escludere la possibilità di un conflitto a fuoco. Al pari, viziata risultava la scelta di negare che una seconda arma, della cui presenza anche vi era prova, appartenesse al Chianchiano. La contraddittorietà si apprezzava evidente nella parte in cui si era ritenuto, a suo carico, il porto e la detenzione di una sola pistola.

L'illogicità sarebbe stata confortata, in sintesi, dalla valorizzazione del mancato rinvenimento della seconda pistola e dal fatto che non si era preso in considerazione il particolare che l'arma e la bicicletta, era verosimile, fossero state

prelevate dai parenti del Mazzé e, comunque, da estranei, lì presenti, che avevano inquinato la scena del delitto.

2.1.1. La sentenza impugnata ha esaminato gli aspetti evidenziati e ha esplicitato le ragioni per le quali non ha ritenuto di configurare un'ipotesi di legittima difesa o di eccesso colposo. L'eventualità era da escludere anche là dove si fosse ritenuto provato, in tesi, che Mazzé Franco era, a sua volta, armato e avesse trovato la morte nel contesto d'un conflitto a fuoco.

La sentenza non incorre in alcuna contraddizione.

Afferma che, ammesso che Mazzé fosse armato (eventualità non escludibile nella serie di ipotesi sulla dinamica d'azione) non vi sarebbe stata la prova della legittima difesa invocata ed offre una spiegazione altrettanto logica della ragione per la quale al Chianchiano e al Biondo era stato ascritto il porto e la detenzione di una sola pistola.

La questione, si legge, non si sarebbe superata neppure attraverso una perizia balistica che avrebbe offerto una risposta solo interlocutoria, senza offrire risultati decisivi per la conferma della tesi difensiva.

La premessa in fatto, da cui muove la Corte territoriale, è che erano state impiegate due armi. L'una calibro 9 e l'altra 7,65.

Si è valorizzato, in primo luogo, il mancato rinvenimento della pistola calibro 7,65. Ciò, nella ricostruzione della Corte d'assise d'appello, induceva a ritenere che essa appartenesse ad uno degli assalitori, per una serie di ragioni e, prima fra tutte, quella che, eseguito lo *stub* su Mazzé, si era accertato che costui non aveva sparato (v. *infra*).

Erano molteplici, allora, le ragioni d'inverosimiglianza di un'ipotesi che avesse ammesso la disponibilità della seconda arma in capo a Mazzé e di una tesi che avesse ipotizzato una sottrazione postuma di essa, con relativa bonifica del sito teatro del delitto. Si sarebbe dovuto ammettere, per vero, che uno dei parenti del Mazzé si fosse preoccupato di far sparire l'arma, con lo scopo ben preciso di restringere drasticamente i margini logici e giuridici per pensare ad un'azione di sparo, da parte del Chianchiano, posta in essere sotto copertura della scriminante anzidetta.

Quella testé descritta, secondo i giudici di merito, era una ricostruzione priva di un valido fondamento logico. Essa avrebbe dovuto riconoscere, in capo agli interventori, una conoscenza specifica dell'ambito di applicazione giuridica dell'esimente, cui si sarebbe accompagnata la conoscenza anche del calibro dei proiettili. La bonifica sarebbe stata eseguita, cioè, attraverso la selezione dei bossoli, con eliminazione solo di quelli del calibro 7,65.

Una ricostruzione, in sostanza, che è stata stimata puramente astratta e non supportata da elementi di prova concreti.

Si è, poi, chiarito che anche la valorizzazione della sottrazione della bicicletta elettrica risultava un dato disomogeneo e pienamente compatibile con la sua rimozione in un momento successivo al delitto, privo, dunque, di capacità dimostrativa, in funzione dell'invocata esimente.

Eguale astratta -e disancorata da ogni dato processuale- era l'alternativa di ammettere un "ignoto ladro" che si sarebbe impossessato della pistola.

Al di là della genericità e dell'*aspecificità* della ricostruzione, l'incedere argomentativo si sarebbe dovuto spingere a ritenere, in primo luogo, la sottrazione della pistola e, in secondo luogo, a prefigurare uno "scarrellamento", per possibili ragioni di sicurezza, da parte di costui, azione che avrebbe fatto uscire il colpo, già incamerato in canna di sparo, e che era stato, poi, rinvenuto inesplosivo *in loco*.

Una ricostruzione puramente apodittica, disancorata da ogni dato processuale e priva di supporto dimostrativo, che per i suoi connotati di genericità e *aspecificità* è stata ritenuta inidonea a dare supporto reale ad un tracciato che si fosse addentrato nel configurare l'invocata causa di giustificazione.

Del resto, e si è anticipato, una dinamica di conflitto a fuoco, da cui si era generata una condizione di legittima difesa per il Chianchiano, determinatosi allo sparo verso Mazzè, solo perché costui aveva aperto, a sua volta, il fuoco, è stata smentita dalla mancanza sul corpo della vittima di residui dello sparo.

2.1.2. Il ricorso, riproponendo questioni di fatto sui tempi di prelievo, sui lavaggi e sull'azione che aveva deterso la cute della vittima, disinfettandone le ferite, ha inferito l'inidoneità di quel risultato negativo a dare conto del fatto che il Mazzè stesso non avesse usato la sua pistola.

La sentenza impugnata ha spiegato che il prelievo finalizzato alla ricerca dei residui dello sparo non fu effettuato a notevole distanza di tempo (ore 21:00) dai fatti. Ciò perché l'orario di redazione del verbale era diverso da quello di esecuzione dei tamponi. Essi erano stati eseguiti presso l'istituto di medicina legale, subito dopo i fatti e al sopraggiungere ivi della vittima (ore 16:00).

La questione è affrontata in maniera approfondita.

Si distingue il prelievo *stus*, operato sul viso da quello operato sulla mano della vittima. Ciò proprio in considerazione della tesi difensiva, approfonditamente vagliata e qui riproposta, secondo cui gli interventi di soccorso e di detersione della cute avrebbero influito sulla genuinità del risultato.

Il ricorso non si confronta con la spiegazione data e, soprattutto, con quanto la Corte d'assise d'appello ha avuto modo di sottolineare, chiarendo che, in ipotesi, ammesso che la tesi a discarico potesse avere un fondamento, ciò sarebbe valso per il solo prelievo al volto, bendato e disinfettato.

Analogo argomento non sarebbe stato valido per il prelievo eseguito sulle mani.

Gli arti non erano stati, infatti, interessati da alcuna delle operazioni anzidette ed erano illesi. Ciò escludeva il lavaggio e la detersione con disinfettante, tanto da rendere viepiù attendibile l'esito dello *stub* sul Mazzè, esito negativo proprio nel punto in cui avrebbe dovuto presentare tracce tipiche dello sparo, se fosse stato vero quanto dichiarato dal Chianchiano.

2.1.3. Neppure la presenza di una cartuccia inesplosa sul posto, ha chiarito la sentenza impugnata, sarebbe valsa a giustificare la tesi anticipata, rivolta ad attribuire un'arma anche alla disponibilità del Mazzè.

Si era, invero, dato per provato che la pistola fosse nella disponibilità della vittima, aspetto che, al contrario, non emergeva e che era essenzialmente congetturale.

La cartuccia era stata rinvenuta in un punto "scoperto", cioè, privo di protezione per chi fosse stato coinvolto in quel momento nella sparatoria.

Se fu Mazzè a sparare si sarebbe dovuta ammettere un'azione di "scarrellamento", gesto che per logica avrebbe imposto allo sparatore di assumere, nel dinamismo d'azione, una posizione che gli assicurasse almeno la possibilità di proteggersi.

Mazzè si sarebbe, cioè, portato dietro il muretto -che era a distanza di appena un metro- e lì avrebbe posto in essere l'azione in questione, senza esporsi incautamente (e a sua volta) al possibile fuoco nemico.

Il punto in cui era avvenuta l'espulsione del colpo, poi rimasto inesplosa, dimostrava esattamente il contrario.

Esso rendeva difficilmente conciliabile, sul piano razionale, la tesi alternativa opposta e una sequenza che avesse visto anche Mazzè nella disponibilità di un'arma. Piuttosto, rispondeva ad una sequenza ricostruttiva di maggiore linearità, secondo i Giudici di merito, l'ipotesi che l'arma avesse subito l'azione di "scarrellamento" nella fase di progressivo avvicinamento alla vittima e che appartenesse agli aggressori, che l'avevano portata via dopo il delitto.

2.1.4. La sentenza impugnata, poi, ha esaminato la tesi di Romito Pasquale e ha ampiamente spiegato la ragione per la quale riteneva credibile il racconto di costui, offerto in occasione della sua prima audizione, allorquando aveva parlato del ferimento di Franco Mazzé (descrivendolo come soggetto che non era armato e che aveva subito l'azione di sparo), escludendo l'attendibilità della narrazione progressivamente emendata, prima innanzi al difensore e, poi, in udienza preliminare.

Romito, invero, non aveva offerto una spiegazione plausibile della corposa "rettifica" e, soprattutto, aveva omesso di esplicitare una base seria delle ragioni per le quali si era determinato a farla dopo tanto tempo, attendendo addirittura la convocazione da parte del difensore.



A tacere del fatto, ancora, che il Mazzè non recava segni e tracce di sparo, elemento che escludeva come costui potesse, a sua volta, aver fatto fuoco.

2.1.5. La Corte territoriale ha, poi, esaminato ed escluso la fondatezza degli elementi ulteriori che, secondo la ricostruzione della difesa, dimostravano che anche Mazzé fosse armato.

La questione si incentrava sulle argomentazioni sviluppate in ordine al rinvenimento di un singolare corpo balistico nel collo della vittima e alla deposizione di Saladino Gaetano.

Quel reperto era composto da un bossolo calibro 7,65, intercettato da un proiettile calibro 9x19. Esso non risultava affatto decisivo, secondo i giudici di merito, per la questione in esame e non permetteva di concludere che il colpo 7,65 fosse stato esplosivo da Mazzè. Residuava, con forza equidimostrativa, l'altra possibilità e la tesi di maggiore spessore logico, d'uno sparo da attribuire ad altro assalitore.

Né i testi, ritenuti attendibili, avevano dichiarato d'aver visto sparare entrambi i soggetti.

Non valevano a supporto di questa impostazione né la dichiarazione "integrata" di Romito, come anticipato, né quella di Saladino, che volgeva le spalle al muretto dietro cui il Mazzè aveva tentato disperatamente di trovare riparo.

La tesi del conflitto a fuoco era decisamente inverosimile, tra l'altro, perché involgeva quella di una bonifica mirata del sito, iniziativa non di minore inverosimiglianza, per quanto si è avuto modo già di dire. Si escludevano, allora, nel ragionamento della Corte territoriale, elementi ulteriori di supporto all'ipotesi della legittima difesa.

Gli stessi fori sul mezzo del Saladino, su cui il ricorso si è soffermato, erano stati ritenuti di portata equivoca, da un lato, perché quel mezzo non figurava sul posto e, dall'altro, perché l'ipotizzata compatibilità di essi fori con il calibro 7,65 non dimostrava che si trattasse di fori prodotti nella congiuntura della specifica azione di sparo. Si è aggiunto, poi, come il Chianchiano avesse parlato di diversi colpi esplosivi da Mazzé al suo indirizzo, là dove era presente un solo colpo di calibro 7,65 incastonato nel bossolo 9x19 ed un altro inesplosivo, a terra, quantità incompatibile con la scena anzidetta e descritta dal ricorrente.

2.1.6. La Corte di merito si è confrontata, poi, con la richiesta di acquisire i filmati che verosimilmente avevano documentato la dinamica dello sparo.

Sul punto ha spiegato come in quella stessa data, proprio presso il "panificio Avena" vi erano state investigazioni per attività antirapina.

Si era ivi accertata l'inesistenza di videocamere che potessero registrare gli eventi. Sulla scorta di questa ragione si era ritenuto di non disporre accertamenti e verifiche che sarebbero state prive di ogni risultato utile. Le deduzioni, sul punto,

articolate in ricorso, allora, non si correlano alla specifica motivazione; nel trattare, invero, della necessità dell'acquisizione dei filmati e delle verifiche da operare esse si soffermano su un'attività da porre in essere che si sarebbe rivelata sostanzialmente inutile, non potendo portare all'acquisizione di nessun filmato per l'inesistenza delle videocamere.

2.1.7. La Corte di merito si è soffermata anche sulla descrizione della scena del delitto e dei reperti balistici. Ha spiegato come il relativo esame rendesse evidente la dislocazione a distanze diverse degli antagonisti.

La scena del delitto, in particolare, rivelava una sequenza di progressivo avvicinamento all'epicentro, ove era collocato il muretto dietro cui Mazzè Franco, stando alle tracce di sangue rilevate, aveva trovato riparo ed era stato in sostanza finito.

Questi dati, confortati dai rilievi scientifici della polizia, documentavano una dinamica di sparo decisamente diversa da quella che aveva raccontato Chianchiano.

Se fosse stato mosso da un mero intento di difesa, il Chianchiano non avrebbe, invero, avuto motivo di avanzare sparando e, ancor prima, non avrebbe avuto ragione di scendere dall'auto e di aprire il fuoco. Piuttosto, si sarebbe allontanato, avendo a disposizione una vettura, a fronte di un mezzo di locomozione del Mazzé meno potente (la bicicletta elettrica) e che giammai avrebbe potuto impiegare per contrastare un eventuale allontanamento a bordo del veicolo.

La scena descritta, su cui si sofferma il ricorso, è stata, pertanto, ritenuta incompatibile con la legittima difesa.

Il ragionamento della Corte d'assise d'appello è immune da censure e i tre colpi che avevano attinto Mazzè -colpi esplosi al capo della vittima- erano stati sparati da una distanza non superiore a 50 cm circa.

Quella indicata, si è spiegato, era una distanza dalla vittima cui il Chianchiano non si sarebbe mai portato, se non avesse avuto certezza che il suo antagonista non fosse nella condizione di reagire e fosse impedito a sua volta nell'azione di sparo.

Nella sequenza logica sviluppata non si palesano, allora, punti di manifesta illogicità della motivazione e ciò, si è ritenuto, bastasse ad escludere anche l'invocato profilo d'eccesso colposo nella scriminante.

L'avvicinamento alla vittima elideva *in nuce* la legittima difesa, perché annullava nella situazione di fatto il presupposto della stessa necessità di difendersi. Allorquando Chianchiano si avvicinava alla vittima, percependone la condizione di impossibilità di aggredire e reagire, agiva al fine di eliminare il suo antagonista.

Né risultano trascurati i particolari, riproposti dalla difesa e sviluppati dal consulente, relativi alla mancanza dei cdd *aloni dello sparo ravvicinato*.

La decisione ha spiegato che, nella specie, il tipo di sparo non avrebbe dovuto lasciare alcuna traccia o segno distintivo. Le tracce cui si faceva riferimento nella relazione di consulenza si sarebbero evidenziate solo là dove lo sparo stesso fosse stato eseguito a distanze ancora inferiori a quella accertata.

Da ciò si è concluso che Chianchiano quando incontrò Mazzè non era solo e che si fosse anche preparato all'incontro, essendosi preventivamente recato a casa a prelevare la pistola.

2.1.8. La Corte territoriale, poi, ha chiarito che la stessa versione del Chianchiano, secondo cui aveva solo inteso difendersi era in stridente contrasto con altro aspetto della vicenda concreta. Afferma il ricorso che si era accertato, anche attraverso le dichiarazioni della moglie di Chianchiano, che costui era rientrato presso l'abitazione e aveva preso una scatola. Dopo aver domandato dei figli, appreso dalla donna che erano presso la chiesa di San Filippo Neri, era uscito. Quello descritto era un particolare che il ricorso ha stimato rilevante, poiché il ricorrente si era portato all'esterno con la sola premura di andare a prendere i ragazzi presso la chiesa anzidetta, che per una pura casualità si trovava nei pressi dell'abitazione del Mazzè. Aveva agito temendo solo per la loro incolumità, in ragione di quanto Mazzè aveva già manifestato quella mattina. Egli, infatti, aveva anticipato che avrebbe ucciso Chianchiano.

I Giudici territoriali, con una motivazione sostanzialmente immune da censure, hanno evidenziato nella tesi descritta più d'un punto d'illogicità.

Se Chianchiano avesse avuto effettivamente il timore cui aveva fatto riferimento, che si collegava alla manifestazione d'intenti del Mazzè, giammai si sarebbe recato presso la chiesa a prendere i figli.

Così agendo li avrebbe certamente esposti, mettendoli in pericolo, a fronte di un possibile incontro con il suo antagonista.

In questa eventualità avrebbe assunto il rischio che i figli si potessero trovare coinvolti in una sparatoria, essendosi lo stesso ricorrente dotato di una pistola e avendo egli ben chiaro che, da un incontro con Mazzè, avrebbe tratto scaturigine un'azione possibile di sparo.

E' l'argomento sviluppato in ricorso, pertanto, a scontare un tratto d'illogicità. Non risulta compatibile, infatti, la scelta di armarsi e di andare a prendere i ragazzi in chiesa, là dove si pretende di indicare che l'azione sarebbe stata sorretta dalla premura di non esporre i ragazzi.

Si comprende, del resto, come non abbia rilievo decisivo neppure la dichiarazione della moglie del ricorrente, su cui l'impugnazione si sofferma e la richiesta, il giorno precedente i fatti, da parte del Chianchiano stesso, di fornire ramoscelli d'ulivo, da distribuire presso la parrocchia.

In questa logica la Corte ha escluso che argomenti siffatti avessero una rilevanza decisiva e ciò perché non si trattava di stabilire se i ragazzi fossero andati effettivamente in chiesa (dato pacifico e influente), ma di accertare quale fosse lo scopo del ricorrente, che si portava nei pressi dell'abitazione del Mazzè, dopo essersi armato.

La Corte territoriale per quanto spiegato ha chiarito che lo scopo non fu quello di prendere i figli, ma di cercare, appunto, Mazzè e di ucciderlo, cosa che si verificò, senza che lo stesso Chianchiano si fosse preoccupato di prelevare i ragazzi, neppure quando eseguito l'omicidio si portò, in immediato e senza soluzione di continuità, presso l'abitazione di Moceo ove esplose altri colpi contro la sua porta d'ingresso.

2.1.9. Si comprende, allora, come il ricorso pur lamentando la mancata considerazione delle dichiarazioni di Spinelli Giuseppa e di La Vardera Ferdinando assume che sarebbe stato erroneo l'aver ritenuto "pretestuoso" il motivo a discarico della presenza del Chianchiano nei pressi dell'abitazione del Mazzè.

Al di là di quanto si è avuto modo di anticipare, sul contenuto delle due dichiarazioni, si deve osservare che il ricorrente tende, in definitiva, attraverso la valorizzazione di quelle dichiarazioni, ad ottenere dalla Corte di legittimità una diversa lettura dei dati processuali e del risultato della prova. Si tratta di dichiarazioni che, si è visto, sono prive di ogni decisività, dichiarazioni che la sentenza impugnata ha esaminato, escludendo che potessero indirizzare alla lettura invocata. Il ricorso non si confronta con questo elemento e con quanto ritenuto dalla Corte territoriale che è giunta alla conclusione che Chianchiano si recò nei pressi dell'abitazione del Mazzè, per attuare la sua volontà di vendetta e non per prendere i figli in chiesa. In questa logica il ricorrente non opera una critica effettiva alla sentenza impugnata, ma si limita a suggerire un'altra lettura dei fatti e delle ragioni che sono state già disattese dalla Corte territoriale (sulla preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

2.1.10. Discorso non diverso vale in ordine alle dichiarazioni rese da Romito Pasquale, tema in parte già affrontato.

Il nucleo centrale su cui si sofferma il ricorso è l'aspetto che costituisce oggetto di ripensamento delle dichiarazioni stesse. Romito, secondo la sentenza impugnata, non aveva spiegato, per quale motivo fossero state rimediate le prime provalazioni.

Il ricorso, tuttavia, affronta la questione in maniera assolutamente generica e richiama il contenuto e le diverse versioni narrative del teste; assume che il dichiarante aveva chiarito il motivo del "cambio di rotta" essendo stato inizialmente indotto a rendere quelle dichiarazioni dalla polizia e da Mazzè Paolo.

Escluso che Mazzè Paolo avesse agito con lo scopo di minacciare o subornare, la sentenza di merito ha, piuttosto, chiarito che egli si fosse attivato, al solo fine di sollecitare il dichiarante a dire la verità.

Il ricorso non si confronta con la ragione per la quale la polizia dovesse sollecitare una versione difforme dal reale e perché dovesse indurlo a dire una cosa diversa, là dove il dichiarante avesse visto, in definitiva, due sparatori.

Ammesso, per pura ipotesi ricostruttiva, che Mazzè Paolo avesse agito al fine di ottenere dichiarazioni mendaci o reticenti, non si sarebbe, invero, spiegata la ragione per la quale dovesse farlo anche la polizia.

La ragione non era stata indicata né dal dichiarante, né il ricorso si era premurato di offrire una spiegazione plausibile alla tesi opposta a critica del ragionamento seguito dalla Corte territoriale, ragionamento che aveva ritenuto veridica la prima versione, offerta in immediato.

2.1.11. Infondati risultano, al pari, tutti gli argomenti sviluppati al punto n. 7 del primo motivo di ricorso, che riprende il tema, già affrontato della invocata legittima difesa.

Il ricorso non si confronta compiutamente con la motivazione della decisione. Il provvedimento impugnato ha, invero, spiegato le ragioni per le quali non ricorresse l'ipotesi anzidetta e ha enucleato i punti essenziali che ne escludevano la sussistenza sia in forma di legittima difesa, reale o putativa, sia nei termini d'un eccesso colposo rispetto ai limiti della scriminate.

L'impugnazione tende ad ottenere una diversa valutazione e ricostruzione dei fatti, pur in difetto del vizio di manifesta illogicità della motivazione.

Essa motivazione resiste alle critiche rivolte e dà conto del fatto che Chianchiano si fosse portato sul posto armato e pronto ad aprire il fuoco. Lo aveva fatto, invero, dopo aver intercettato Mazzè sulla bicicletta e scendendo dall'auto su cui viaggiava; aveva sparato più colpi, in una sequenza di esplosioni, caratterizzate da un progressivo avvicinamento alla vittima. Quel tipo di dinamica, si è anticipato, non si sarebbe riscontrata, nel caso in cui il Chianchiano stesso avesse avuto il timore di poter essere a sua volta attinto dagli spari avversi. Questo dato, unito al fatto che Mazzè non aveva residui di sparo sulla mano, escludeva che si potesse argomentare dell'esistenza dell'esimente in via reale o putativa (aspetto su cui lo stesso ricorso non si sofferma neppure in maniera adeguata) o di un eccesso colposo.

2.1.12. Generico e manifestamente infondato è il rilievo mosso alla decisione che ha ritenuto di non derubricare la minaccia grave in danneggiamento e, come tale, è un rilievo che va ritenuto inammissibile.

E' certo e documentato dalle riprese video che il Chianchiano, esplose cinque colpi all'indirizzo della porta d'ingresso dell'abitazione del Moceo, così provocandone



anche il danneggiamento. Non coglie nel segno l'argomento, per vero stringatamente sviluppato, che assumerebbe la possibilità di configurare la sola ipotesi di danneggiamento, ricostruzione, tra l'altro, adombrata in maniera anche perplessa e senza una critica effettiva alle ragioni della decisione.

2.2. Il secondo motivo del ricorso nell'interesse di Chianchiano Fabio è infondato.

Si lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante della provocazione. Lamenta il ricorrente che la decisione impugnata l'aveva esclusa, richiamando il concetto di una "spirale di reciproche e progressive provocazioni".

Contrariamente, si assume che, nella specie, sussistevano tutti gli elementi essenziali dell'attenuante, in uno al nesso di causalità tra fatto ingiusto e stato d'ira.

Il ricorso non si confronta, però, in termini approfonditi con le ragioni poste a fondamento dell'esclusione della circostanza attenuante della provocazione.

La sentenza impugnata ha, infatti, esaminato sia l'ipotesi che lo stato d'ira si collegasse all'iniziativa, da parte del Mazzè, di aver sparato per primo, sia all'ipotesi per cui Mazzè avesse cercato Chianchiano per dargli una "lezione" o per ammazzarlo.

Nel primo caso, ha spiegato la Corte territoriale, accertata quella condizione e l'apertura del fuoco da parte di Mazzè, si sarebbe aperto uno scenario di legittima difesa e non di attenuante. La stessa Corte territoriale ha chiarito, comunque, e con un giudizio di fatto immune da censure, perché a suo giudizio non vi fosse prova siffatta, né quella che Mazzè avesse addirittura sparato.

La motivazione si sofferma anche sulla seconda eventualità. Giunge a escludere la circostanza attenuante poiché, si legge, si era creata, con effetti letali, la richiamata spirale di reciproche e progressive provocazioni, stando alla stessa lettura dei fatti proposti dalla difesa.

In quella logica, Mazzè si era, invero, posto alla ricerca di Chianchiano per quanto era accaduto al bar *Barbara*, lite tradottasi in un affronto alla stessa famiglia Mazzè. E' un ragionamento immune da ogni censura e che trova conforto nella consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, nr. 27698 del 4/05/2018, B., Rv. 273556; Sez. 1, nr. 26298 dell'11/12/2003 (dep. 2004), P.G. in proc Guerrisi, Rv. 228122).

2.3. Le doglianze sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena sono inammissibili.

Il motivo di ricorso, oltre che ad un sviluppo generico, presenta aspetti di critica non ammessi in sede di legittimità.

Si mette, infatti, in discussione il puro merito sanzionatorio come si tende a fare nella stessa critica sull'entità della pena inflitta, che si afferma essere stata irrogata senza motivazione adeguata.

In realtà il Giudice di merito ha spiegato con motivazione puntuale le ragioni poste a fondamento della decisione di negare le circostanze attenuanti generiche e ha chiarito che la gravità dei fatti escludeva che si potessero concedere le invocate attenuanti. Si è annotato come l'azione rivelasse l'estrinsecazione di un profilo di pericolosità sociale di cui erano già indicativi i pregiudizi penali; le stesse dichiarazioni del Chianchiano non erano, a giudizio della Corte territoriale, sintomo di respiscenza. Su ciò si è, invero, chiarito che la confessione o meglio l'ammissione dello scontro da parte del Chianchiano non aveva nulla di spontaneo, né di veridico, avendo egli descritto una dinamica in contrasto con i dati processuali e finalizzata ad ottenere il riconoscimento della legittima difesa e a celare il nominativo di coloro che erano concorrenti negli eventi.

La sentenza di merito sottolinea proprio il comportamento tenuto, dopo i fatti.

Chianchiano era stato contattato dalla moglie, poiché la donna lo aveva informato che la polizia era a casa. Egli si era portato presso l'abitazione solo dopo tre ore e dopo essersi disfatto della pistola e degli abiti che indossava.

Il rinvenimento degli abiti utilizzati, operato dietro sua indicazione, del resto, non valeva a segnare una vera e piena collaborazione a fronte dell'atteggiamento tenuto nella rivelazione del luogo indicato come sito in cui aveva occultato l'arma. La pistola, pur cercata, sulle indicazioni del Chianchiano non era stata, infatti, rinvenuta in immediato e solo successivamente e all'esito di una segnalazione anonima, era stata trovata in un luogo diverso da quello che aveva indicato l'imputato (era in vista non in un tombino, ma accanto ad un distributore di abiti usati). Tutti questi dati sono stati valorizzati ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio e il motivo di ricorso su una pena "massima", inflitta in difetto di motivazione non si confronta con essi.

La sentenza impugnata ha richiamato tutti gli elementi messi in evidenza per negare le circostanze attenuanti generiche e ha spiegato proprio come la gravità dei fatti imponesse di partire da una pena di anni ventiquattro di reclusione (nella forbice compresa tra 21 e 24 anni). Ciò alla luce dell'atteggiamento tenuto e della entità della condotta posta in essere. Per altro verso, si è ritenuto con motivazione immune da censure di applicare la recidiva e così si è svolto un giudizio di merito sanzionatorio non sindacabile in questa sede, perché assistito da motivazione adeguata.

Alla luce di quanto premesso il ricorso e i motivi aggiunti, che ripropongono le questioni già introdotte con i motivi principali, nell'interesse di Chianchiano Fabio devono essere respinti.

3. Il ricorso nell'interesse di Biondo Stefano è egualmente infondato.

3.1. L'esame del primo motivo è stato già compiuto e risulta fondato per quanto si è detto, con conseguente impossibilità di avvalersi nella ricostruzione della piattaforma probatoria delle intercettazioni eseguite con captatore informatico.

Basta, pertanto, rinviare a quanto si è già avuto modo di dire, ribadendo qui che la prova di *resistenza* anche per il Biondo lascia, in definitiva, inalterato il giudizio di colpevolezza cui è giunta la Corte territoriale, come si avrà modo di specificare.

3.2. Il secondo motivo è parimenti infondato.

3.2.1. Il ricorrente ricostruisce la vicenda relativa al suo concorso nei fatti, opponendo il contenuto del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza genetica. Valorizzandone la lettura operata si sostiene che, in realtà, si sarebbe potuto trattare, al più, di una forma di connivenza non punibile, ma non di un concorso nell'omicidio da parte di Biondo Stefano.

Attraverso il richiamo della motivazione data dal Tribunale del riesame, il ricorrente oppone alla versione posta a fondamento della decisione di condanna quella del giudice della libertà. Ne sottolinea la maggiore plausibilità e chiarisce come si trattasse di tesi di maggiore spessore logico-razionale.

Si tratta di un ragionamento non ammesso in sede di legittimità.

Con riguardo al vizio di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento (Sentenza n. 677 del 10/10/2014, dep. il 12/01/2015).

La mancata rispondenza di tali considerazioni alle acquisizioni processuali può, soltanto, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il cosiddetto "travisamento della prova" (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omissivo, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella



compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

Il ricorso (fl. 20) si duole della diversa lettura che la Corte territoriale ha operato del materiale di prova e del contenuto della conversazione n. 120 in cui si era fatto riferimento a "Stefano" da parte del Chianchiano.

La Corte territoriale ha offerto spiegazione plausibile e priva di manifesta illogicità sul testo di quella intercettazione e come tale il sindacato sul contenuto della conversazione non può essere discusso innanzi la Corte di legittimità (Sez. U, n. 22741 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Del resto, valorizzando il colloquio indicato la Corte d'assise d'appello ha ritenuto che in quei momenti concitati Chianchiano e Biondo fossero insieme. Contrariamente, si afferma in ricorso che Biondo, prima dell'azione di sparo, collocata tra le 12:38 e le 12:44, non si trovasse con Chianchiano. La conclusione si regge sull'interpretazione della telefonata indicata e sul passaggio "Stefano dove sei" che si sarebbe dovuto intendere come "imprecazione" per l'assenza di Stefano, piuttosto, che come intimazione ad un soggetto già presente *in loco*, intimazione che si sarebbe tradotta nell'invito a farsi vedere.

La Corte territoriale, al di là dell'esame parcellizzato che viene operato dal ricorrente, ha operato una valutazione unitaria della piattaforma dimostrativa. Ha spiegato che la presenza di Biondo Stefano si inferisce dalla sequenza degli eventi, essendo stato visto prima all'interno del bar *Barbara* e, dunque, essendosi spostato con la sua vettura, a bordo della quale era trasportato Chianchiano, al momento dell'omicidio e del successivo attentato all'abitazione del Moceo. L'autovettura, una fiat panda blu, intestata alla moglie di Biondo Stefano, era in uso a costui.

3.2.2. Né si rivelano risolutive le critiche all'attendibilità di Moceo, critiche sviluppate nel ricorso e che si estendono alla genesi della dichiarazione di costui che aveva accusato il Biondo solo in occasione della sua terza audizione. Lo aveva fatto, si annota, dopo che il Tribunale della libertà aveva scarcerato il ricorrente.

In realtà la questione dell'attendibilità di Moceo presenta aspetti di maggiore complessità, esattamente affrontati dalla Corte territoriale.

Esisteva, cioè, secondo la Corte d'assise d'appello una logica nella progressione accusatoria di Moceo. A parte la circostanza che lo stesso dichiarante aveva una provenienza da un ambito culturale non sostanzialmente dissimile da quello dei soggetti che aveva chiamato in causa, la Corte territoriale ha spiegato che l'accusa nei confronti di Biondo Stefano si era concretizzata, allorquando costui era stato scarcerato per insussistenza del quadro di gravità indiziaria, secondo le prime indicazioni del Tribunale della libertà.

La Corte territoriale ha spiegato (cfr. fl. 151) che, allorquando Moceo aveva fatto per la prima volta il nome di Chianchiano, costui era in stato di fermo, mentre

Biondo -a quanto constava al Moceo stesso- era ancora in libertà. Biondo era stato poi arrestato e il suo nome come concorrente del Chianchiano era divenuto di pubblico dominio. Ciò non perché lo avesse fatto Moceo. Costui aveva, cioè, riferito solo ciò che sapeva e che aveva visto (ritiene la Corte anche meno), indicando Biondo come soggetto che guidava l'auto, là dove era voce corrente quella sui nomi degli altri occupanti. Se Moceo, invero, si fosse determinato ad accuse che erano la sola traslazione di quanto aveva appreso attraverso *voci correnti*, avrebbe avuto la possibilità di riferirlo agli inquirenti. Ciò non aveva fatto, tuttavia, osserva la Corte d'assise d'appello; si era, piuttosto, limitato a dire solo ciò che aveva visto.

Si è spiegato perché non si potesse prefigurare un intento persecutorio, né verso Chianchiano, né verso Biondo.

Il primo era oramai al centro delle indagini e aveva ammesso, sia pur con le precisazioni indicate, di essersi difeso; il secondo era stato indicato perché visto dal dichiarante alla guida dell'auto. Diversamente, non si sarebbe spiegata la ragione per la quale Moceo dovesse accusare il solo Biondo e non anche gli altri soggetti che erano indicati come soggetti a bordo della vettura stessa e i cui nomi erano stati fatti oramai da più parti.

Non colgono nel segno, allora, i rilievi sulla qualità del dichiarante non assimilabile a un mero testimone.

In realtà, il rapporto di parentela con la vittima e la qualità di persona offesa del delitto di cui al capo d), in uno al coinvolgimento nell'azione contro Giambona, non determinano alcuna inattendibilità della fonte, né possono indurre a ritenere che essa debba essere svalutata in funzione di un generale interesse all'esito del processo in assenza di contraddizioni o incongruenze che siano idonee a rafforzare un'ipotesi di calunnia o di non attendibilità della dichiarazione resa.

Né le affermate invettive, minacce o percosse, nei confronti dei familiari del Chianchiano o di soggetti legati al Biondo stesso, possono supportare ex se il giudizio di inattendibilità della fonte, trattandosi di eventi tutti successivi al 29/3/2015 che si collegano, all'evidenza, alla vicenda in esame e che non documentano motivo di rancore pregresso ai fatti stessi o altra ragione plausibile che potrebbe aver orientato la dichiarazione d'accusa di Moceo contro Biondo Stefano. Anzi, quelle iniziative si legano, in una sequenza logica, proprio a una ritorsione e a una risposta a quanto era accaduto, con l'omicidio di Mazzé.

Il ricorso, allora, ribadisce in maniera generica l'inattendibilità di Moceo che aveva spiegato accuse verso Biondo perché spinto da astio (fl. 30).

Si tratta di uno sviluppo argomentativo che non chiarisce affatto su cosa si fondi l'iniziativa e da cosa, soprattutto, abbia tratto scaturigine l'astio richiamato, posto a fondamento della decisione di accusare Biondo.

3.2.3. La sentenza impugnata si è soffermata anche sull'incongruenza che anche la Corte territoriale avrebbe riscontrato. Essa sarebbe consistita nella mancata spiegazione di Moceo della ragione per la quale si dovesse portare all'incrocio tra Via Patti e via Renato Guttuso, volendo fare rientro a casa (in via Mormino), allorquando aveva incrociato la vettura su cui erano Chianchiano e Biondo Stefano. L'incongruenza si sarebbe annidata nel fatto che Moceo aveva già superato la strada che lo avrebbe portato a casa, intersezione tra via Patti e Via Mormino e ciò nonostante si sarebbe spinto all'incrocio con via Guttuso.

Pur avendo la Corte territoriale, effettivamente, ritenuto *in parte qua* un punto d'ombra e di possibile reticenza del dichiarante ha, tuttavia, escluso che si trattasse di un rilievo decisivo. La scelta di tornare dietro poteva essere subentrata per una molteplicità di ragioni; il difetto di decisività si coglieva riflettendo sull'incidenza che avrebbe avuto quel dato sull'attendibilità della dichiarazione di Moceo. Si trattava, cioè, di comprendere se costui avesse avuto effettivamente la possibilità di incrociare l'auto e di vedere i due occupanti nella parte anteriore del veicolo.

Moceo, pur a fronte della discrasia indicata, che anche si sarebbe potuta collegare ad un mero errore nella indicazione dei tratti viari, era stato, infatti, scorto (fl. 157 sentenza), a bordo del suo Beverly, prima del sopraggiungere della Panda presso la sua abitazione, nelle registrazioni dei filmati disponibili; muoveva, come documentato dalla registrazione video, in direzione opposta a quella di marcia dell'auto, che anche si vedeva sopraggiungere. Da ciò, allora, si è inferito che l'incrocio potesse essere avvenuto all'atto di immettersi in via Patti, mentre la panda si accingeva ad imboccare via Mormino ovvero quando entrambi i mezzi viaggiavano in via Patti ma in direzioni opposte.

Si comprende, allora, come vi fu l'incrocio tra i mezzi e come storicamente vi fu ampiamente la possibilità da parte di Moceo di vedere la panda.

Ciò priva il motivo di ricorso del suo presupposto argomentativo e della finalità intrinseca della critica sviluppata, che risulta essenzialmente protesa anche a mettere in dubbio che il Moceo fosse in quel posto ed avesse avuto modo di vedere l'autovettura, con i relativi occupanti.

Sulla scorta di questi dati si è ritenuto non assolutamente necessario procedere ad una nuova audizione di Moceo, integrazione che non avrebbe aggiunto nulla rispetto a quanto costui aveva già dichiarato e a quanto lo stesso filmato aveva documentato.

La questione, del resto, non risulta correttamente impostata nel ricorso.

Non si era, infatti, posto un problema di mera rinnovazione dell'ascolto di una fonte (che aveva già deposto e riferito diversi aspetti della vicenda) ma si insisteva per accertare se e in che misura essa fonte avesse detto il vero sul segmento specifico degli occupanti scorti nella parte anteriore del veicolo.



Si trattava, pertanto, di un giudizio di pura attendibilità e non di una valutazione sulla necessità di integrazione probatoria. Il giudizio di attendibilità, contrariamente, è stato svolto dalla Corte territoriale ed è supportato da una motivazione immune da censure.

Lo stesso filmato dava, poi, conto del fatto che il Chianchiano fosse a bordo dell'auto e che costui non guidasse. Quel compito era assolto da altro soggetto.

3.2.4. Sulla ritenuta attendibilità di Mazzè Paolo e in ordine ai rilievi sviluppati in ricorso deve escludersi che essi siano fondati tendendosi, ancora una volta, ad una valutazione diversa del risultato della prova già operata che risulta assistito da adeguata motivazione. Ciò nonostante si lamenta che Mazzè stesso sia fonte *de relato*, da Viviano e da Sgarlata, soggetti che non avevano confermato quanto il dichiarante aveva riferito e nonostante Mazzè Paolo fosse figlio della vittima (Mazzè Franco) e avesse assunto il ruolo di parte civile.

L'inutilizzabilità delle intercettazioni del 21, 22 e 23 maggio 2015, si assume in ricorso, escludeva che si potesse utilizzare a sostegno del giudizio di attendibilità quelle informazioni.

Ebbene si tratta di critiche che non colgono nel segno.

In primo luogo sono inammissibili i riferimenti e i rilievi operati richiamando il titolo del Tribunale della libertà che aveva annullato per carenza del quadro di gravità indiziaria la misura genetica nei confronti di altro indagato (Biondo Gaetano) ritenendo, appunto, l'inattendibilità del giudizio ivi svolto.

Il giudizio di attendibilità della fonte è circoscritto al procedimento in cui è svolto e non ha carattere generale. Risente del materiale dimostrativo su cui esso si fonda e del quadro di insieme che caratterizza la conoscenza della fonte sul fatto specifico.

Non è, pertanto, in alcun modo pertinente il richiamo a quel titolo di annullamento e alle considerazioni ivi sviluppate, su Biondo Gaetano.

Ciò vale anche per le considerazioni che la Corte d'assise d'appello ha formulato nell'esaminare la conversazione dell'11 maggio 2015, allorquando riteneva che Mazzè Paolo, all'interno degli uffici della polizia giudiziaria, avesse esortato a dire la verità e a riferire quanto era a conoscenza di ciascuno, per evitare incriminazioni a titolo di favoreggiamento.

Non era una minaccia, ha ritenuto la Corte con un ragionamento immune da censure, ma una semplice esortazione mossa dallo scopo di addivenire all'accertamento delle responsabilità di ciascuno, per l'omicidio del padre.

La critica articolata in ricorso, sul punto specifico, si risolve in una deduzione priva del carattere di specificità e il ricorrente, si è anticipato, si limita a lamentare l'omesso esame di quanto aveva detto il Tribunale della libertà sulla posizione di Biondo Gaetano, soggetto in ogni caso diverso dal ricorrente, senza spiegare in che

misura quelle considerazioni potessero disarticolare il ragionamento operato dalla Corte d'assise d'appello .

Eguale inammissibili risultano i rilievi (fl. 41 e ss. del ricorso) sull'interpretazione dei colloqui intercettati nella caserma dei carabinieri.

Si deduce una manifesta illogicità della relativa interpretazione, trascrivendo gli stralci dei colloqui, senza ottemperare al requisito di autosufficienza e suggerendo una interpretazione che diverge da quella offerta dalla Corte.

### 3.3. Il terzo motivo è infondato.

Assume, in sostanza, il ricorrente che si sarebbe imposta l'assoluzione nel merito poiché, ammessa per ipotesi la presenza del Biondo ai fatti, non si era, comunque, dimostrato che costui avesse offerto un contributo intenzionale e consapevole all'azione del Chianchiano.

Lo sviluppo critico articolato si risolve in una rivalutazione di fatto sia sugli indicatori utilizzati per dedurre rappresentazione e volizione sia per le conclusioni cui si giunge, assumendo che Biondo Stefano non avesse accompagnato Chianchiano Fabio a prendere l'arma e non fosse insieme a costui, oltre a quanto sostenuto sull'incontro con Mazzè, che si afferma essere stato puramente casuale.

L'irruzione di Mazzè, si legge in ricorso, era avvenuta tra le 12:00 e le 12:20, con la conseguenza che la deliberazione omicidiaria non fu assunta prima delle 12:20. Da ciò non si sarebbero potuti utilizzare elementi sorti prima della deliberazione stessa in funzione della prova del dolo.

Sul punto, tuttavia, ritiene il Collegio che si travisi il significato del ragionamento della Corte territoriale.

Quegli elementi non sono stati valorizzati in funzione della prova del dolo, ma quali antecedenti logici per ritenere che Biondo Stefano fosse in compagnia di Chianchiano e per escludere, in assenza di una valida spiegazione o ragione, che si fossero separati, proprio nel momento centrale e di maggiore tensione della vicenda.

A ciò aggiungasi che la Corte territoriale ha spiegato che più d'un elemento anche successivo a quell'orario documentasse che i due soggetti erano insieme.

In questa logica si è richiamato sia il dato relativo alla apprensione della aggressione a Giambona, che Chianchiano e Biondo avevano appreso quando erano insieme, sia quello che aveva indotto a escludere che l'incontro con Mazzè fosse stato casuale (si veda quanto già detto sul punto per la posizione di Chianchiano Fabio).

Si è, del resto, spiegato che Chianchiano si era recato a casa a prendere la pistola proprio per affrontare Mazzè. Si sono esaminate le dichiarazioni rese dai testi a discarico e si è sottolineato come l'iniziativa di portarsi in via Zappa non fosse mossa realmente dallo scopo di prelevare i figli del primo.



Il ricorso riprende i temi già sviluppati ed esaminati per la posizione del concorrente, Chianchiano, senza tratti di novità e invoca una rivalutazione del risultato della prova, secondo un ragionamento che per più versi è inammissibile in sede di legittimità.

Ciò vale anche per la conversazione intercettata e per il contenuto relativo, rispetto al quale, dunque, la critica sviluppata non delinea alcuna manifesta illogicità, ma si limita a postulare una sua diversa valutazione, suggerendo tra le due versioni quella che secondo il ricorrente appare di maggiore aderenza ad un principio logico, senza confrontarsi realmente con il significato e la spiegazione data dal giudice territoriale.

Si è, infatti, chiarito come l'affermazione "*Stefano dove sei*" si riferisse ad un soggetto presente *in loco* e al richiamo di una persona che solo momentaneamente non fosse reperibile.

Quanto alla doglianza sulla provocazione e sulla comunicabilità al concorrente ex art. 118 cod. pen., anche se non conosciuta, i motivi sviluppati si sovrappongono essenzialmente a quelli anche articolati nell'interesse del Chianchiano, con la conseguenza che, anche *in parte qua*, si può operare rinvio a quanto indicato per la sua posizione, articolandosi questioni essenzialmente comuni ed avendo la Corte di merito spiegato che si trattò di una spirale di reciproche e progressive provocazioni che avrebbero escluso a favore l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen.

4. Il ricorso nell'interesse di Sgarlata Rosario è infondato e va respinto.

4.1. Si deduce il vizio di motivazione in ordine al delitto ascritto di favoreggiamento, evidenziando come la prova si fosse, in sostanza, fondata sulla dichiarazione di Mazzè Paolo che affermava di aver appreso i fatti da Sgarlata Rosario presso l'ospedale ove era stato ricoverato Mazzè Franco, subito dopo il delitto e sull'intercettazione del 29 marzo 2015 che documentava in sostanza il contenuto di quel colloquio. L'identità dei concorrenti, rivelata a Mazzè Paolo, si annota, sarebbe stata, poi, taciuta agli inquirenti dal ricorrente.

Sulla ricostruzione storica degli eventi e sull'affermato travisamento dei dati istruttori si deve osservare come Sgarlata Rosario richiami il verbale di sequestro delle ore 14:00 e il suo successivo trasferimento presso il locale comando di polizia giudiziaria. Inferisce che dalle ore 12:56 (orario in cui Mazzè Franco sarebbe stato portato presso il nosocomio) alle anzidette ore 14:00 (orario in cui era stato operato anche il sequestro degli indumenti) egli non avrebbe avuto il tempo materiale per recarsi presso l'ospedale e fare la delazione sui soggetti che erano a bordo della vettura e su cui aveva riferito Mazzè Paolo.

Da ciò la manifesta illogicità della decisione di merito che aveva osservato come l'orario delle 14:00 sul verbale anzidetto fosse stata apposta in termini

mnemonici, di sera e allorquando si era provveduto alla redazione degli atti di polizia giudiziaria.

Una conclusione che il ricorrente stesso ha criticato e ritenuto manifestamente illogica in considerazione della natura fidefacente dell'atto cui essa accedeva.

Contrariamente la motivazione non risulta viziata.

La Corte territoriale non ha, invero, affermato che non rispondesse a verità il contenuto del verbale redatto e che si fosse volontariamente riportato un orario (quello delle ore 14:00) non rispondente alla realtà, per indicare quando era avvenuto il sequestro degli indumenti. Piuttosto, il Giudice di merito ha spiegato che si trattò di un verbale redatto diverse ore dopo i fatti, alle 20:40, presso gli uffici della squadra mobile, con annotazione a memoria dell'orario ivi riportato.

Del resto, il verbale di perquisizione e sequestro, presso la baracca nella disponibilità di Sgarlata, era avvenuto alla presenza della sorella alle ore 15:10 e l'attività si era protratta sino alle 15:30. Il tutto in assenza di Sgarlata Rosario. Aveva assistito alle operazioni, la sorella del ricorrente, Giovanna, e aveva dichiarato che, in occasione della perquisizione e del sequestro presso l'abitazione, costui era presente.

La Corte ha spiegato, allora, perché fosse "aleatoria" l'indicazione dell'orario sul verbale e perché si potesse anche ipotizzare che Sgarlata fosse sopraggiunto presso l'abitazione solo successivamente e, comunque, dopo le 14:40.

In ogni caso ha ritenuto che le indicazioni degli orari sui verbali di polizia giudiziaria fossero ampiamente compatibili con l'ipotesi di una presenza di Sgarlata presso la struttura ospedaliera, villa Sofia, dove era stato trasportato Mazzé Franco e dove Mazzé Paolo affermava di aver ricevuto la delazione da parte del ricorrente.

4.1.2. La sentenza impugnata si è anche confrontata con i rilievi qui riproposti, relativi all'affermato contrasto tra quanto detto da Calafiore Rosalia e da Mazzé Paolo.

La questione si incentrava su quanto era emerso anche attraverso le intercettazioni operate all'interno della sala d'attesa del Comando di polizia giudiziaria, l'11/5/2015.

A parte la parziale reticenza sull'identità del soggetto che aveva fatto quelle rivelazioni alla Calafiore (*rosarietto*, che si identificava, appunto, in Rosario Sgarlata) la donna aveva affermato di aver appreso che in auto erano stati visti proprio Fabio e Stefano.

La spiegazione data sulla divergenza di contenuto (solo parziale) tra quanto riferito da Mazzé Paolo e quanto detto dalla madre, come appreso da Sgarlata, non è priva di logica.

La Corte di merito ha chiarito, a confutazione degli argomenti sviluppati in ricorso, che si sarebbe potuto tranquillamente ipotizzare che, in immediato,

Sgarlata avesse detto a Mazzé Paolo quello che aveva visto e, pertanto, avesse fatto i nomi di tutti i soggetti che erano a bordo della vettura, mentre in un secondo momento, a distanza di tempo, dopo essere stato ascoltato dalla Polizia, avesse rivelato alla Calafiore una versione ridotta e meno precisa sugli eventi, chiarendo di aver visto solo *Fabio* e *Stefano*, come coloro che occupavano la vettura nella parte anteriore.

D'altro canto, sui nominativi di entrambi gli odierni ricorrenti, Chianchiano e Biondo, non v'era divergenza, avendo confermato, sia la Calafiore che il Mazzé Paolo, di aver appreso quel particolare da Sgarlata che era sul posto.

4.1.3. La Corte territoriale si confronta anche con la memoria a discarico. Esamina la questione della mancata rivelazione alla madre, da parte di Mazzé Paolo, di quanto aveva appreso da Sgarlata su tutti i concorrenti nel delitto. Ciò per inferirne la non autenticità del dato.

Si è, piuttosto, evidenziato come esso non fosse un elemento da enfatizzare. In primo luogo non era stato dimostrato che Mazzé Paolo e la madre avessero scambiato le informazioni e interloquito od ordito un disegno d'accusa verso gli imputati.

La sentenza impugnata ha chiarito che la Calafiore e Mazzé Paolo avevano fatto scelte diverse e che la donna, per certi versi, aveva mantenuto un profilo di reticenza maggiore. Aveva, cioè, omesso di riferire la fonte della conoscenza e aveva raccontato nella saletta della Questura, in attesa di essere ascoltata, ciò che a lei (e non a Paolo) era stato riferito da *Rosarietto*.

4.2. Il terzo motivo è fondato, ma si è visto come la prova e la base dimostrativa che ha fondato l'affermazione di penale responsabilità resista anche a prescindere dalle indicazioni e dal contenuto della conversazione acquisita attraverso il captatore informatico.

In questa logica tutti gli elementi indicati e le dichiarazioni di Moceo e Mazzé Paolo danno conto del concorso di Biondo Stefano nel delitto e permettono al ragionamento posto in essere dalla Corte territoriale di resistere.

5. Il ricorso nell'interesse di Viviano Claudio è infondato e va, al pari, respinto.

5.1. Costui, venditore ambulante, è stato indicato da Mazzé Paolo come presente sul luogo del delitto unitamente a Sgarlata Rosario.

L'intercettazione da cui si era inferita la sua presenza sul posto, si è anticipato, risulta inutilizzabile, per quanto detto, essendo stata acquisita con captatore informatico e vanno espunti dalla base conoscitiva i riferimenti operati al suo contenuto.



Il ricorrente assume l'inattendibilità della fonte centrale nella specie, appunto, Mazzé Paolo, affermando che costui avrebbe appreso i fatti *de relato* e che farebbero difetto elementi idonei a supportarne *ab estrinseco* il fondamento.

In questa logica il ricorso riprende più aspetti della motivazione del Tribunale del riesame che lo aveva ritenuto inattendibile, per inferire, anche alla luce della non convergenza con quanto asserito da Calfiore Rosalia, che si sarebbe trattato di mere dichiarazioni su voci correnti in pubblico.

Il ricorso sul punto è, tuttavia, perplesso. Incede prospettando ipotesi e richiamando la motivazione del Tribunale della Libertà, cui si è fatto riferimento, senza confrontarsi effettivamente con quello che era stato posto a fondamento della decisione di condanna.

L'interrogativo posto si articolava sul tema centrale secondo cui, avendo la stessa Calafiore ammesso di aver appreso i fatti da ciò che si diceva e avendone parlato tutti i mezzi di informazione era evidente che anche Viviano potesse aver avuto il medesimo canale informativo.

Né erano parsi risolutivi i riferimenti ritratti dalla conversazione del 17/10/2015, quando Viviano era stato convocato presso la Questura ed era stato ascoltato attraverso le intercettazioni ivi installate.

Ciò perché, si intende, con chiarezza la sua reticenza, mentre interloquiva con Sgarlata, cercando, appunto, di accreditare l'ipotesi che non avesse visto alcunché. Ciò era, però, in stridente e aperto contrasto con quanto era stato riferito dallo stesso Sgarlata a Mazzé.

Contrariamente a quanto indicato nel ricorso, la Corte d'assise d'appello ha esaminato approfonditamente l'intercettazione del 17/10/2015. Ha spiegato che il colloquio era dominato dall'esternazione, da parte di Sgarlata Rosario, dei timori legati al fatto che gli inquirenti potessero essere in possesso delle intercettazioni che documentavano i dialoghi di Viviano con *Paoluzzu*.

Durante l'attesa, per l'audizione da parte della polizia giudiziaria, si legge, i due soggetti alla presenza di Clemente si facevano forza vicendevolmente sulla versione da tenere e lo stesso Clemente raccomandava di non demordere dalle rispettive posizioni (*...la parola sua contro la nostra...*) fino a giungere, al fine di incrinare l'attendibilità di Paolo Mazzé, a far intendere alla polizia stessa che costui li avrebbe indotti a leggere un foglio in cui era riportato quanto avrebbero dovuto dichiarare.

Sulla scorta di queste premesse la Corte d'assise d'appello ha ricostruito le dichiarazioni di Viviano, senza alcun travisamento o manifesta illogicità, spiegando che dopo la sua audizione aveva raccolto la precisazione di Sgarlata sull'inconsistenza dei fatti su cui si fondava il processo (*...quante chiacchiere...*) e

riferiva a costui quanto aveva dichiarato agli inquirenti affermando, appunto, che erano "chiacchiere" e notizie che già circolavano nello Zen a Palermo.

Da ciò, pertanto, la lettura della sua posizione, riferita agli inquirenti, il significato del riferimento di Viviano al fatto che li vendeva solo frutti di mare e alla modalità dell'allontanamento a bordo di una panda blu, da parte del gruppo di aggressori, particolare già riferito, comunque, dagli organi di informazione.

Si tratta di una pluralità di dati diversamente articolati nel ricorso e su cui Viviano invoca una diversa valutazione probatoria, auspicando la sostituzione della sua interpretazione a quella data dai giudici di merito, secondo un meccanismo inammissibile in sede di legittimità.

5.2. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. Afferiscono alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

Sulle circostanze attenuanti generiche la Corte territoriale ha ritenuto che non meritasse credito la doglianza avanzata, articolata in maniera apodittica. Si è aggiunto che il Viviano (come Sgarlata) era soggetto legato alla vittima da rapporti di amicizia e gratitudine e, ciò nonostante, aveva avuto un atteggiamento di persistente reticenza. Esso si fondava sul vicendevole sorreggersi, rispetto alla versione di Sgarlata, al punto di non desistere dall'atteggiamento iniziale, sempre improntato alla falsità. Ciò anche dopo essere stato messo al corrente (come, d'altro canto, era stato fatto con Sgarlata) del contenuto delle intercettazioni e della scelta del figlio della vittima, atteggiamento che anche non era stato scevro da critiche preganti. Era stato evidente, si legge nella decisione impugnata, il cedimento a una cultura omertosa e non disposta alla collaborazione con le istituzioni statuali.

Sulla scorta di queste premesse, con ragionamento immune da vizi, si è negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche e si è ritenuto che la pena inflitta fosse adeguata alla lesività della condotta e agli effetti processuali, anche indiretti, che la condotta di favoreggiamento aveva determinato, a fronte di un delitto grave ed efferato.

La conferma della pena assorbe, pertanto, anche l'ultimo aspetto della relativa doglianza, che afferisce all'invocato riconoscimento della sospensione condizionale, beneficio che, in ragione della entità della pena inflitta, non sarebbe stato riconoscibile, per il superamento dei limiti edittali, in ragione di una precedente condanna già riportata dal ricorrente.

Alla luce di quanto premesso i ricorsi devono essere respinti.


Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma il 25 giugno 2019.

**Il Consigliere estensore**

Antonio Cairo



**Il Presidente**

Maria Stefania Di Tomassi

